Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali

Schede di lettura

D.L. 67/2016 - A.C. 3953

DOSSIER - XVII LEGISLATURA

giugno 2016

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
UFFICIO RICERCHE NEL SETTORE DELLA POLITICA ESTERA E DELLA DIFESA
TEL. 06 6706-2451 - studi1@senato.it - @SR_Studi
Dossier n. 332/1

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
DIPARTIMENTO DIFESA
Tel. 06 6760-4939 - st_difesa@camera.it - @CD_difesa
Progetti di legge n. 451/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

I N D I C E

Premessa **1**

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite **6**

Specificità ed omogeneità delle disposizioni **6**

Impatto sui destinatari delle norme **9**

Formulazione del testo **9**

SCHEDE DI LETTURA 11

Articolo 1 del Disegno di legge di conversione **13**

Articolo 1 ***(Europa)*** **15**

Articolo 2 ***(Asia)*** **23**

Articolo 3 ***(Africa)*** **29**

Articolo 4 ***(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO)*** **33**

Articolo 5 ***(Disposizioni in materia di personale)*** **41**

Articolo 6 ***(Disposizioni in materia penale)*** **53**

Articolo 7 ***(Disposizioni in materia contabile)*** **57**

Articolo 8 ***(Cooperazione allo sviluppo)*** **59**

Articolo 9 ***(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)*** **65**

Articolo 10 ***(Regime degli interventi)*** **69**

Articolo 11 ***(Copertura finanziaria)*** **75**

Premessa

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 67 del 2016, già approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 29 giugno, reca una serie di disposizioni volte ad assicurare, per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, la **proroga della partecipazione** del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di **cooperazione allo sviluppo** e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

Si prevede, inoltre, la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego del personale delle Forze armate per le **esigenze di sicurezza** connesse con lo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, nonché l'incremento di 750 unità del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei **servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili**, per il periodo dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016 (articolo 4, comma 11).

Come precisato nella relazione sull'analisi tecnico normativa (ATN) allegata al provvedimento in esame, la scelta di intervenire con lo strumento del decreto legge "è determinata dalla **scadenza, al 31 dicembre 2015**, del termine previsto dal precedente provvedimento di finanziamento e dalla conseguente necessità di fornire in tempi brevi adeguata copertura giuridica e finanziaria agli interventi previsti, nonché all'azione dei contingenti militari e del personale appartenente alle Forze di polizia impiegati nelle diverse aree geografiche".

Il decreto disciplina, altresì, i **profili normativi connessi** alle missioni e prevede per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale) una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.

Al riguardo, si osserva, infatti, che non esistono nella vigente Costituzione previsioni che disciplinino espressamente **l'impiego dello strumento militare all'estero** ad eccezione delle disposizioni volte a disciplinare lo **stato di guerra**[1].

[1] Si ricorda, inoltre, come anche l'articolo 17 della legge costituzionale (A.C. 2613-D), di modifica dell'articolo 78 della Costituzione, disciplini soltanto la deliberazione dello stato di guerra, **riferendo alla sola Camera dei deputati** le previsioni riferite, nel testo precedente alla riforma costituzionale, ad entrambe le Camere, in ordine alla deliberazione dello stato di guerra e all'attribuzione al Governo dei poteri necessari. Tale deliberazione, secondo quanto previsto dalla richiamata legge costituzionale, dovrà essere adottata **a maggioranza assoluta** dei componenti (quindi con 316 voti favorevoli) anziché a maggioranza dei presenti (come prescritto in via generale dall'art. 64 della Costituzione).
Nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il testo di legge costituzionale, approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione». In base all'art. 138 della Costituzione le leggi

Mancando una disciplina esplicita a livello costituzionale sugli altri impieghi delle strumento militare all'estero, si deve attualmente fare riferimento alle leggi ordinarie, come la legge 14 novembre 2000, n. 331 che, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all'estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia sia membro.

Il quadro normativo relativo alla partecipazione italiana a missioni internazionali viene pertanto attualmente stabilito da **singoli provvedimenti legislativi** per l'avvio delle missioni, ovvero da provvedimenti periodici contenenti l'autorizzazione di proroga delle missioni e il relativo finanziamento (da ultimo il D.L. n. 174 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015) nei quali si osserva il ripetersi di disposizioni pressoché identiche, riferite ad un determinato complesso di missioni, che hanno raggiunto un discreto grado di stabilità, disciplinando aspetti quali il trattamento economico e normativo del personale delle Forze Armate e Forze di polizia, la disciplina contabile e così via.

Al fine di meglio delineare lo schema decisionale che consente il coinvolgimento dei massimi poteri dello Stato nell'assunzione delle determinazioni inerenti l'impiego delle Forze armate previsto dalla legge n. 25 del 1997 nel corso della presente legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il **testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb**., recante disposizioni in materia **di missioni internazionali.**
Il provvedimento approvato con alcune modifiche anche dal Senato (seduta del 9 marzo 2016) e quindi, trasmesso alla Camera per l'esame in seconda lettura, disciplina i **profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspett**i (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento.

Per un approfondimento si veda il successivo paragrafo "Collegamento con lavori legislativi in corso".

Nello specifico il provvedimento, composto da **12 articoli**, è suddiviso in tre capi.

Il **capo I**, composto dai primi 7 articoli, reca le **autorizzazioni di spesa** dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni

di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

(articolo 1, 2, 3, e 4), le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7).

Le richiamate autorizzazioni di spesa sono raggruppate nell'articolato sulla base di criteri geografici: Europa (Balcani, Bosnia-Erzegovina, Albania, Kosovo, Cipro e le zone del Mediterraneo); Asia (Afghanistan, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Libano); Africa (Mali, Corno d'Africa, Oceano indiano, Somalia).

Il **capo II** del decreto legge in esame, reca, invece, disposizioni riguardanti **iniziative di cooperazione** allo sviluppo (articolo 8) ed al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), nonché il regime degli interventi (articolo 10).

Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel **Capo III** (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la **copertura finanziaria** del provvedimento e la **sua entrata in vigore**.

(*Per un approfondimento di tali disposizioni si rinvia alle successive schede di lettura*).

Rispetto al precedente provvedimento di proroga (decreto legge n. 174 del 2015) che aveva disposto le autorizzazioni di spesa necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali per il periodo **1 ottobre - 31 dicembre 2015** (e quindi **per tre mesi**) il decreto legge in esame ne prevede il **rinnovo annuale**, dal1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. È invece autorizzato da **maggio a dicembre 2016 il contributo italiano a missioni in ambito NATO** quali: *Active Fence*; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza dello spazio aereo; potenziamento del dispositivo NATO di sorveglianza navale di cui ai commi 8, 9, 10 dell'articolo 4 del presente provvedimento.

Si segnala, inoltre, che il comma 11 dell'articolo 4 ha autorizzato:

– la proroga, fino al 31 dicembre 2016, dell'impiego di **1.500 unità di personale delle Forze armate** congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione ***Strade Sicure*** per le esigenze di sicurezza connesse con lo svolgimento del **Giubileo** straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale;

– l'incremento del contingente di personale delle Forze armate impiegato nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili di ulteriori 750 unità dal 9 maggio al 31 dicembre 2016.

Il comma 7 dell'articolo 4 autorizza, invece, la proroga dell'operazione nazionale ***Mare Sicuro***, già autorizzata dai due precedenti decreti missioni.

Per quanto concerne le modifiche introdotte dal Senato le medesime sono volte a:

1. ampliare da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che comprende il riordino delle carriere delle Forze di polizia.
2. modificare, aumentandolo, lo stanziamento previsto dal comma 9 dell'articolo 2 del decreto legge e relativo ala partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh*, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile ;
3. escludere per l'anno 2016 la cessione a titolo gratuito di materiali di ricambio per velivoli F-16, dichiarati fuori servizio, alla Repubblica Araba d'Egitto, attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge;
4. differire, dal 30 giugno 2016, al 31 dicembre 2016, l'autorizzazione di spesa di 90.243.262 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione Mare Sicuro) in relazione a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali;
5. incrementare l'autorizzazione di spesa relativa alla partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata **EUNAVFOR MED**, comprendendovi, altresì, se le attività di addestramento della Guardia costiera libica;
6. prevedere che nell'ambito delle missioni internazionali, le Forze armate applichino le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti;
7. prorogare fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria.
8. stanziare ulteriori 117 mila euro per la cessione alla Repubblica d'Iraq di materiale d'armamento leggero, destinato ai peshmerga curdi impegnati nella lotta all'Isis;
9. prorogare anche per il 2016 la cessione, a titolo gratuito, di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio all'Eritrea;
10. ricomprendere, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 8 (90 milioni di euro) gli interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro

diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Nell'ambito del medesimo stanziamento ricompresi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia.

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 174 è corredato della relazione illustrativa, dalla relazione tecnica e dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR). La relazione illustrativa, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera b) del DPCM 11 settembre 2008, n. 170, dà conto della disposta esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione trattandosi di «atto normativo in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato".

Precedenti decreti legge sulla stessa materia

Nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

Nella corrente legislatura, sono stati adottati:

- il decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo all'ultimo trimestre 2013 (1° ottobre – 31 dicembre);
- il decreto legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali per il periodo relativo al primo semestre del 2014 (1° gennaio - 30 giugno 2014);
- il decreto legge n. 1°; agosto 2014n n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2014, n. 141 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali dal 1° luglio 2014 e fino al 31 dicembre 2014;
- il decreto legge n. 7 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 41 del 2015 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali dal 1° gennaio al 30 settembre 2015;

- il decreto legge n. 174 del 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 198 del 2015 che ha disposto la proroga delle missioni internazionali dal periodo 1 ottobre - 31 dicembre 2015.

Necessità dell'intervento con legge
In relazione alla materia delle missioni internazionali, si segnala che la normativa vigente non prevede una disciplina uniforme concernente la loro autorizzazione ed il loro svolgimento. La disciplina in materia di svolgimento delle missioni internazionali è, pertanto, contenuta nell'ambito dei provvedimenti legislativi che di volta in volta finanziano le missioni stesse. L'ultimo provvedimento di proroga del finanziamento delle missioni è venuto a scadenza il 31 dicembre 2015. In vigenza delle missioni, è risultato pertanto necessario procedere con urgenza ad un rifinanziamento.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame interviene in materie, quali la politica estera e i rapporti internazionali, la difesa e le forze armate, l'ordinamento penale, che risultano attribuite alla legislazione esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere a), d) e l) della Costituzione).

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee.

Collegamento con lavori legislativi in corso
Nel corso della legislatura la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il testo unificato delle proposte di legge A.C. 45 ed abb. recante disposizioni in materia di missioni internazionali. Il provvedimento approvato con alcune modifiche anche dal Senato (seduta del 9 marzo 2016) e quindi, nuovamente alla Camera per l'esame in seconda lettura, disciplina i profili normativi connessi alle missioni e prevede, per specifici aspetti (quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale), una normativa strumentale al loro svolgimento.

Il testo in esame, nel definire l'**ambito di applicazione** della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in esso contenute si applicano **al di fuori del caso dello stato di guerra** (deliberato dalle Camere in base all'articolo 78 della Costituzione e dichiarato dal Presidente della Repubblica in base all'articolo 87, comma 9 della Costituzione) e in conformità ai principi dell'articolo 11 della Costituzione - in base al quale l'Italia consente alle limitazioni di sovranità necessarie ad assicurare la pace e la giustizia tra le nazioni, favorendo le organizzazioni internazionali a tale scopo rivolte - nonché nel rispetto del diritto internazionale

generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.

Ciò premesso la disposizione fa riferimento:

1. alla **partecipazione delle Forze Armate, delle Forze di Polizia** ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo stato di diritto dell'Unione europea nonché missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari;

2. all'invio di personale e di **assetti, civili e militari, fuori del territorio** nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.

Per quanto concerne, invece, **la procedura da seguire** per l'autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, il testo in esame, al fine di disciplinare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, nonché di assicurare il finanziamento alle missioni da avviare, prevede in primo luogo l’approvazione di una delibera del Consiglio dei ministri in ordine alla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali. Tale deliberazione dovrà essere adottata previa comunicazione al Presidente della Repubblica ed eventualmente convocando il Consiglio supremo di difesa, ove se ne ravvisi la necessità. Successivamente le deliberazioni del Consiglio dei ministri dovranno essere comunicate alle Camere le quali,
tempestivamente:

1. le discutono;
2. le autorizzano "con appositi atti di indirizzo", secondo le norme dei rispettivi regolamenti, eventualmente definendo impegni per il Governo.

Pertanto la formulazione pare escludere che l'autorizzazione assuma la forma legislativa.
Con uno o più DPCM sono assegnate le risorse destinate a soddisfare il fabbisogno delle missioni in avvio, a valere su apposito fondo previsto dal medesimo provvedimento.
Gli schemi di DPM, corredati di relazione tecnica esplicativa, devono essere trasmessi alle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari che devono rendere il parere entro 20 giorni dalla relativa assegnazione. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i

testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Fino all'emanazione dei DPCM di assegnazione delle risorse, le competenti amministrazioni sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario. A tale scopo, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse, su richiesta delle amministrazioni competenti.

Per quanto concerne, invece, **le relazioni tra Governo e Parlamento** in riferimento alle missioni internazionali, nella fase successiva alla loro autorizzazione iniziale, il comma 1 dell'articolo 3 dispone che il Governo -su proposta del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro della Difesa e dell'interno per la parte di competenza - presenti alle Camere una relazione analitica annuale sulle missioni in corso e concluse nell'anno, che ne precisi l'andamento e i risultati conseguiti; la relazione è corredata da un documento di sintesi operativa per ciascuna missione (che indichi per ciascuna missione il mandato internazionale, la durata, la sede, il personale nazionale e internazionale impiegato e la scadenza, nonché i dettagli attualizzati), dalle valutazioni espresse dai comandi internazionali sui risultati dei contingenti italiani. Con tale relazione il Governo dà conto altresì dello stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.

La relazione analitica dovrà contenere indicazioni anche sulla partecipazione delle donne e sull'approccio di genere, con riferimento alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000, dal titolo Donne, pace e sicurezza e le successive risoluzioni sulla medesima materia, nonché al "Piano d'azione nazionale su donne, pace e sicurezza 2014-2016".
A seguito della presentazione della relazione analitica sulle missioni da parte del governo, che deve avvenire entro il 31 dicembre di ogni anno, si incardina presso le Camere la discussione e la conseguente deliberazione sulla prosecuzione di ciascuna missione e su eventuali proroghe o modifiche di uno o più caratteri, nell'ambito delle risorse del Fondo missioni di cui all'articolo 4.

Tale articolo prevede l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un apposito Fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità ovvero da appostiti provvedimenti legislativi.

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge in esame, nell'autorizzare o prorogare la partecipazione italiana alle missioni internazionali in corso di svolgimento, reca numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti-legge in materia, in conseguenza della carenza di una normativa unitaria che regolamenti i profili giuridico-economici delle missioni stesse. La medesima carenza viene segnalata nella relazione sull'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento in esame.

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, l'intervento normativo non determina effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese. "Poiché le attività oggetto di disciplina sono già svolte dalle amministrazioni interessate, le modalità attuative correlate all'intervento non comportano la necessità di creare nuove strutture organizzative o di modificare quelle esistenti».

Formulazione del testo

- *Sotto il profilo dell'efficacia temporale delle disposizioni, il decreto legge interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016,* ***retroagendo*** *dunque di oltre quattro mesi rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 17 maggio 2016, giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16 maggio) e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dal 1° gennaio 2016 circostanza che, come rilevato in situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera, non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Del resto, si osserva come in passato vi siano diversi precedenti di decreti-legge di proroga delle missioni internazionali adottati in tempi successivi alla scadenza delle missioni (da ultimo il decreto-legge n. 174 del 2015, adottato trenta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 7 del 2015 e, in precedenza, il decreto legge n. 109 del 2014 adottato cinquanta giorni dopo la scadenza del precedente decreto n. 2 del 2014).*
- *Sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente, secondo un procedimento consueto nei decreti che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali, il provvedimento – reiterando una modalità di produzione normativa i cui aspetti problematici sono stati più volte segnalati dal Comitato per la legislazione della Camera e dei quali dà conto anche la relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) – effettua rinvii alla normativa esistente senza potersi però rapportare ad una disciplina unitaria che regolamenti stabilmente i profili giuridico-economici delle missioni stesse. Per la disciplina in materia penale, si perpetua la lunga e complessa catena di rinvii normativi al decreto-legge*

n. 152 del 2009 e al decreto-legge n. 209 del 2008 che, a sua volta, contiene anche ulteriori rinvii al codice penale militare di pace ed alla specifica disciplina in materia di missioni militari recata dal decreto-legge n. 421 del 20011.

- *In relazione al comma 3 dell'articolo 3, si osserva che la missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission in Mali), istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013, modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, risulta conclusa alla data del 18 maggio 2016, giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge. La disposizione in esame appare, comunque, necessaria al fine di assicurare la copertura giuridica alla partecipazione italiana in questa missione nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016. Con riferimento, invece, alle missioni UNIFIL in Libano (articolo 2, comma 4), EUBAM Rafah (articolo 2, comma 6), EUPOL COPPS in Palestina (articolo 2, comma 7) e Atalanta al largo delle coste della Somalia (articolo 3, comma 1), si osserva che le relative autorizzazioni di spesa coprono un arco temporale più ampio rispetto alla scadenza delle richiamate missioni, come attualmente fissata nelle relative decisioni assunte in sede di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (missione Unifil in Libano) e Consiglio dell'Unione europea (EUBAM Rafah, EUPOL COPPS e ATALANTA al largo delle coste della Somalia).*

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1 del Disegno di legge di conversione

Il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge in esame, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, amplia da 12 a 18 mesi il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015, che comprende il riordino delle carriere delle Forze di polizia.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 8, comma 1 della legge n. 124 del 2015 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione dell'amministrazione statale, mediante modifiche alla disciplina della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative e degli enti pubblici non economici nazionali (comma 1).

La **lettera *a)*** del comma 1 dell'articolo 8 reca tra i principi e criteri della delega relativa alla riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, la **razionalizzazione** e il **potenziamento dell'efficacia** delle **funzioni di polizia**, con l'obiettivo, in particolare, di una migliore cooperazione sul territorio al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. Nell'ambito della lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 8 è, altresì, contemplata la previsione della riforma dell'ordinamento e della disciplina del personale del ***Corpo nazionale dei vigili del fuoco***, attraverso la modifica del D.Lgs. 139/2006, relativo all'ordinamento, alle funzioni e ai compiti del Corpo, e del D.Lgs. 217/2005, riguardante i ruoli e le qualifiche del personale. A tal proposito, la delega prevede espressamente la soppressione, la modifica e l'eventuale istituzione di ruoli e qualifiche.
A sua volta il principio di delega di cui alla **lettera *b)*** è volto a garantire una maggiore **razionalizzazione delle funzioni di polizia in mare** nel rispetto delle competenze, delle funzioni e dell'organizzazione di ciascuna forza di polizia che opera nello specifico scenario, mentre la **lettera *c)* del comma 1** dell'articolo 8 individua i **principi e criteri direttivi** della delega relativa alla riorganizzazione della sola **amministrazione centrale**, focalizzando in particolare il campo di intervento sul ruolo e sulle funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La delega contenuta nella **lettera *d)* del comma 1** prevede l'emanazione di decreti legislativi per la **riorganizzazione** delle **amministrazioni** competenti **in materia di autoveicoli**, che potrà realizzarsi **anche mediante trasferimento delle funzioni svolte dagli uffici del Pubblico Registro Automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa** però **valutazione della sostenibilità** organizzativa ed economica di tale opzione.
Da ultimo la **lettera *e)* del comma 1** dell'articolo 8 stabilisce principi e criteri direttivi della delega con riferimento alle **Prefetture-Uffici territoriali del Governo**, mentre la **lettera *f)*** dell'articolo 8, comma 1 è relativa alla semplificazione e al coordinamento delle norme riguardanti l'ordinamento sportivo, mantenendo la sua specificità. La lettera f) contiene altresì una delega al Governo, relativa alla riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento al numero, all'individuazione di autorità di sistema nonché alla governance tenendo conto del ruolo

delle regioni e degli enti locali e alla semplificazione e unificazione delle procedure doganali e amministrative in materia di porti.

Articolo 1
(Europa)

L'**articolo 1** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Europa.

Nello specifico, il **comma 1** autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 78.490.544 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni nei **Balcani** quali da ultimo previste nel comma 1 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015 e specificatamente:

- la *Multinational Specialized Unit* (MSU),
- la *European Union Rule of Law Mission in Kosovo* (EULEX KOSOVO),
- il *Security Force Training Plan* in Kosovo:
- la *Joint Enterprise* Balcani.

Si ricorda che la missione **EULEX Kosovo**, istituita con l'Azione comune 2008/124/PESC del Consiglio del 4 febbraio 2008, modificata e prorogata, da ultimo, **fino al 14 giugno 2016** dalla decisione 2014/349/PESC del Consiglio del 12 giugno 2014, opera nella cornice della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 (la stessa cha ha istituito la missione UNMIK), con la quale si è decisa la presenza in Kosovo di una amministrazione civile internazionale incaricata, in una fase finale, di supervisionare il trasferimento dell'autorità dalle istituzioni kosovare provvisorie a istituzioni create in base a un accordo politico, nonché il mantenimento dell'ordine pubblico con l'istituzione di forze di polizia locali ottenuto dispiegando, nel frattempo, personale internazionale di polizia.
La missione, pertanto, sostiene le istituzioni, le autorità giudiziarie e i servizi di contrasto kosovari nell'evoluzione verso la sostenibilità e la responsabilizzazione del Paese, supportando, in particolare, lo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi giudiziario, di polizia e doganale e favorendo, altresì, l'adesione di tali sistemi alle norme riconosciute a livello internazionale.
L'operazione ***Joint Enterprise*** è una missione della NATO svolta nell'area balcanica, con compiti di attuazione degli accordi sul «cessate il fuoco», **di assistenza umanitaria** e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili. La missione è frutto della **riorganizzazione della presenza della NATO nei Balcani** operata alla fine del 2004 in coincidenza col termine dell'operazione "Joint Forge" in Bosnia Erzegovina e con il passaggio delle responsabilità delle operazioni militari dalle forze NATO (**SFOR**) a quelle della Unione Europea (**EUFOR**). Le autorità NATO decisero, infatti, l'unificazione di tutte le operazioni condotte nei Balcani in un unico contesto operativo (definito dalla ***Joint Operation Area)*** dando origine il 5 aprile 2005 all'Operazione "Joint Enterprise".
L'operazione ***Joint Enterprise*** comprende, pertanto, le attività di KFOR, **MSU** (MSU-Unità Multinazionale Specializzata con un Reggimento Carabinieri denominato *Multinational Specialized Unit* situato nella città di Pristina), ed i NATO *Head Quarters* di Skopje, Tirana e Sarajevo.

Con riferimento al ***Security Force Training Plan*** in Kosovo si ricorda che il contingente italiano in Kosovo è impegnato, altresì, nell'addestramento e nel sostegno delle forze di Polizia locali anche tramite attività di cooperazione investigativa e informativa http://www.difesa.it/OperazioniMilitari/Pagine/scheda_ops_balcani.aspx.

KFOR (Kosovo Force) è una missione NATO, iniziata all'alba del 12 giugno 1999, al termine dell'operazione "Allied Force" (guerra del Kosovo).
L'operazione Kosovo Force, nella fase iniziale, ha comportato un dispiegamento di circa 43.000 militari sia della NATO, che di Paesi non appartenenti all'Alleanza, compresa la Russia.
I compiti originariamente attribuiti prevedevano esclusivamente il contributo alla sicurezza (sulla base di quanto fissato dalla Risoluzione 1244 delle Nazioni Unite) e il monitoraggio della piena applicazione del *Military Technical Agreement* da parte delle Forze armate serbe.
Successivamente **sono intervenute delle modifiche per rendere la missione più rispondente al mutato quadro geopolitico**, con la ricomprensione anche di operazioni di assistenza alle organizzazioni di sicurezza kosovare e del supporto alle organizzazioni e agli enti della comunità internazionale.
Dal settembre 1999 e fino alla costituzione del **NATO Headquarters Tiran**a (NHQT nel giugno 2002) alla missione KFOR risaliva anche la responsabilità dell'operazione NATO in Albania denominata ***Communication Zone West*** (COMMZ-W) a guida italiana.
Recentemente la NATO ha approvato un nuovo concetto militare per la missione (denominato *Condition Based Framework*), che condiziona l'evoluzione futura del contingente a valutazioni periodiche della situazione sul terreno e alle sue previsioni, formulate dal comandante della KFOR sulla base dell'analisi di vari indicatori e dati informativi (per produrre effettive modifiche sui livelli di forza, il parere espresso dal comandante deve essere comunque avallato dalla catena gerarchica dell'Alleanza atlantica). Attualmente sono **31 i Paesi impegnati** nell'operazione **KFOR** di cui 8 non appartenenti alla NATO, per un totale di circa 5.000 uomini. L'Italia è il terzo paese contributore dopo Germania e Usa.
A partire dal 7 agosto 2015 la *leadership* della missione è affidata al Generale di Divisione Guglielmo Luigi Miglietta.
Dalla data di inizio della missione l'**Italia ha espresso sette generali comandanti**, otto generali vicecomandanti e ha sempre avuto il comando di almeno una delle unità di manovra, oltre ad avere l'esclusiva, con i Carabinieri, di un'unità duale impiegabile tanto come forza militare quanto come forza di polizia.

Il **comma 2** autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 276.355 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione **ALTHEA** dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina - all'interno della quale opera anche la missione IPU (*Integrated Police Unit*), di cui al comma 2 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

La missione dell'UE *ALTHEA* - prevista dall'azione comune 2004/570/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 luglio 2004 a seguito della risoluzione 1551 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamata dalla risoluzione 2074

(2012) del 14 novembre 2012 - è stata avviata il 2 dicembre 2004 rilevando le attività condotte dalla missione SFOR della NATO in Bosnia-Erzegovina, conclusasi a seguito della decisione, assunta dai Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza al vertice di Istanbul (28-29 giugno 2004) di accettare il dispiegamento delle forze dell'UE sulla base di un nuovo mandato delle Nazioni Unite (Risoluzione n. 1551 del 9 luglio 2004). L'operazione si svolge avvalendosi di mezzi e capacità comuni della NATO; il compito della missione è quello di continuare a svolgere il ruolo specificato dall'accordo di pace di Dayton in Bosnia-Erzegovina e di contribuire a un ambiente sicuro, necessario per l'esecuzione dei compiti fondamentali previsti dal piano di attuazione della missione dell'Ufficio dell'Alto rappresentante e dal Processo di stabilizzazione e associazione).
Con la risoluzione 2183 (2014) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 novembre 2014, è stato confermato il riconoscimento alla missione del ruolo principale per la stabilizzazione della pace sotto gli aspetti militari, da svolgere in collaborazione con il NATO HQ presente a Sarajevo, e il relativo mandato è stato rinnovato per un periodo di dodici mesi, fino al 10 novembre 2016.
Nell'ambito della missione ALTHEA operano forze di polizia ad ordinamento militare, EUROGENDFOR, (*European Gendarmerie Force*), destinate al contrasto alle organizzazioni criminali ed alla sicurezza della Comunità internazionale.
L'Arma dei carabinieri costituisce una componente di tali forze, denominata IPU (*Integrated Police Unit*), con sede a Sarajevo.

Il **comma 3** autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 5.848.471 per la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in **Albania** e nei paesi dell'area balcanica, di cui al comma 3 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015

I programmi di cooperazione sono svolti nell'ambito del protocollo d'intesa (cosiddetto *Bilaterale Interni*) firmato a Roma il 17 settembre 1997 dai Ministri degli interni italiano e albanese, che prevede l'impegno italiano ad affiancare i vertici delle amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali, per cooperare nella riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi. Il compito è affidato ad una missione, composta da nuclei distinti: uno centrale, uno di frontiera marittima, e da nuclei territoriali.

Il **comma 4** autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 1.366.850 per la proroga della **partecipazione di personale della Polizia di Stato** alla missione EULEX Kosovo *(European Union Rule of Law Mission in Kosovo)* e di 63.720 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK *(United Nations Mission in Kosovo),* di cui al comma 4 dell'articolo dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

A sua volta il successivo **comma 5** autorizza, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 114.027 per la partecipazione di **due**

magistrati collocati fuori ruolo alla missione dell'Unione europea denominata *European Union Rule of Law Mission* in Kosovo (EULEX Kosovo).

Per ciò che attiene la missione EULEX Kosovo, si veda quanto riportato al commento al comma 1 del presente articolo.

UNMIK (*United Nations Mission In Kosovo*) è stata istituita dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU 1244 del 10 giugno 1999 che ha autorizzato la costituzione di una amministrazione civile provvisoria, guidata dalle Nazioni unite, per favorire un progressivo recupero di autonomia nella provincia del Kosovo, devastata dalla guerra. La missione, che lavora a stretto contatto con i leader politici locali e con la popolazione, svolge un ruolo molto ampio, coprendo settori che vanno dalla sanità all'istruzione, dalle banche e finanza alle poste e telecomunicazioni.
Si ricorda che il Segretario generale dell'ONU ha deciso, il 12 giugno 2008, una riconfigurazione di UNMIK, principalmente nel settore del *rule of law* in vista di un passaggio di consegne alla missione EULEX, finalizzato ad un alleggerimento della stessa UNMIK. In seno alla missione è costituita un'unità di *intelligence* contro la criminalità (*Criminal Intelligence Unit* - C.I.U.), di supporto alla Amministrazione Provvisoria, anche per quanto riguarda i conflitti interetnici.

Il **comma 6** autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 266.387 euro **per la prosecuzione** della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*) delle Nazioni Unite a **Cipro**, di cui al comma 5 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

UNFICYP (*United Nations Peacekeeping Force in Cyprus*), autorizzata con le risoluzioni 1251 (1999), 1642 (2005) e 2168 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, da ultimo, dalla risoluzione 2234 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 luglio 2015, che ne ha esteso il mandato fino al **31 gennaio 2016,** è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, con la risoluzione 186/1964, in seguito alla rottura dell'equilibrio stabilito a Cipro dalla Costituzione del 1960. L'indipendenza di Cipro fu concessa dall'Inghilterra nel 1960 sulla base di una Costituzione che garantiva gli interessi sia della comunità greca che di quella turco-cipriota. Questo equilibrio si ruppe nel dicembre 1963 e, a seguito dei disordini e delle tensioni fra le due comunità, il Consiglio di Sicurezza decise di costituire l'UNFICYP, una forza di mantenimento della pace con il compito di prevenire gli scontri e di contribuire al ristabilimento dell'ordine e della legalità nell'isola.
A seguito del colpo di stato del luglio 1974 e del successivo intervento militare della Turchia, le cui truppe hanno ottenuto il controllo della parte settentrionale dell'isola, il mandato di UNFICYP è stato ulteriormente rafforzato per consentire alla Forza di espletare nuovi compiti, tra i quali il controllo del cessate il fuoco in vigore "de facto" dall'agosto 1974. La mancanza di un accordo di pace ha reso ancora più difficile lo svolgimento di questo compito, dato che la missione è stata costretta a fronteggiare ogni anno centinaia di incidenti.
Attualmente UNFICYP: investiga e interviene sulle violazioni del cessate il fuoco e dello *status quo*, vigila sulla inviolabilità della zona cuscinetto; coopera con le polizie cipriota e turco-cipriota; si adopera per il ristabilimento della normalità nella zona cuscinetto; svolge attività umanitarie; assiste le due comunità su questioni quali la

fornitura di elettricità e di acqua; fornisce assistenza medica di emergenza; consegna la posta e i messaggi della Croce Rossa attraverso le due linee. UNFICYP ha sede a Nicosia.
Nel suo ambito opera UNPOL con compiti di monitoraggio presso le stazioni di Polizia nella "*buffer zone*".

Il **comma 7** autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 19.169.029 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione *Active Endeavour* nel **Mediterraneo**, di cui al comma 6 dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015.

La missione *Active Endevour* si concretizza nel dispiegamento nel Mediterraneo, a partire dal 9 ottobre 2001, della Forza Navale Permanente della NATO nel Mediterraneo (STANAVFORMED), che è stato effettuato a seguito della decisione del Consiglio del Nord Atlantico del 3 ottobre 2001, relativa all'applicazione dell'articolo 5 del Trattato di Washington, in conseguenza degli avvenimenti dell'11 settembre. Compito della missione è quello di monitorare il flusso del traffico delle merci via mare nella regione, stabilendo contatti con le navi mercantili che vi transitano L'operazione è effettuata nel contesto della lotta al terrorismo internazionale e dei **controlli antipirateria marittima**. Dal 16 marzo 2004 la NATO ha esteso a tutto il Mediterraneo l'area di pattugliamento. Nel gennaio 2005, a seguito dell'integrazione nella NRF (NATO *Response Force*) la STANAVFORLANT e la STANAVFORMED sono state rispettivamente rinominate SNMG-1 (*Standing* NRF *Maritime Group 1*) e SNMG-2 (*Standing NRF Maritime Group 2*).

Il **comma 8,** modificato dal Senato, autorizza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 70.305,952, (anziché euro 69.799.938 come originariamente previsto nel decreto legge) per la partecipazione di personale militare all'operazione militare nell'unione europea nel Mediterraneo centromeridionale denominata **EUNAVFOR MED**, di cui all'articolo 1, comma 7, dell'articolo 1 del D.L. 174 del 2015, comprese le attività di addestramento della Guardia costiera libica (*inciso, aggiunto dal Senato)*.

In relazione alla missione in esame il Consiglio affari esteri dell'UE, nella riunione del 22 giugno 2015, ha deciso l'avvio dell'operazione navale militare, denominata EUNAVFOR MED, volta a contribuire a smantellare le reti del traffico e della tratta di esseri umani nel Mediterraneo centromeridionale. La missione - condotta nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) - è stata approvata dal Consiglio affari del 18 maggio 2015 con la decisione 2015/778, sulla base del mandato conferito dal Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015. La missione consente di adottare misure sistematiche per individuare, fermare ed eliminare imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai passatori o dai trafficanti, in conformità del diritto internazionale applicabile, incluse l'UNCLOS e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Oltre all'Italia, partecipano alla missione i seguenti 21 Stati membri: Belgio, Bulgaria, Cipro, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Il comando operativo di EUNAVFOR MED ha sede a Roma e comandante dell'operazione è stato nominato l'ammiraglio di divisione Enrico Credendino. La missione ha una durata iniziale di 2 mesi per la fase preparatoria e 12 mesi per quella operativa.

La missione EUNAVFOR MED è condotta in 3 fasi:

in una prima fase, sostiene l'individuazione e il monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta d'informazioni e il pattugliamento in alto mare conformemente al diritto internazionale;

in una seconda fase,

a) procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dal diritto internazionale applicabile, in particolare UNCLOS e protocollo per combattere il traffico di migranti;

b) conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, procede a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di tale Stato, di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani;

in una terza fase, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato, adotta tutte le misure necessarie nei confronti di un'imbarcazione e relativi mezzi, anche eliminandoli o rendendoli inutilizzabili, che sono sospettati di essere usati per il traffico e la tratta di esseri umani, nel territorio di tale Stato, alle condizioni previste da detta risoluzione o detto consenso.

Per la piena operatività della missione nella seconda parte della seconda fase (v. sopra punto b) e nella terza fase è necessario un mandato internazionale attraverso una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU.

Il controllo politico e la direzione strategica della missione è esercitato dal Comitato politico di sicurezza, organo preparatorio del Consiglio per le materie relative alla della politica estera e di sicurezza comune e della politica sicurezza e di difesa comune

Il Consiglio affari generali del 14 settembre 2015 ha adottato una valutazione positiva sulla sussistenza delle condizioni per passare alla prima parte della seconda fase in alto mare dell'EUNAVFOR MED, in quanto l'operazione navale ha raggiunto tutti gli obiettivi militari relativi alla prima fase, incentrati sulla raccolta e l'analisi di informazioni e intelligence.

Il 16 settembre 2015 si è svolta a Bruxelles la conferenza per la generazione delle forze volta a definire il contributo degli Stati partecipanti per la seconda fase della missione.

Nella prima fase la missione sono state impiegate: la portaerei italiana Cavour in qualità di nave ammiraglia dell'operazione navale, 8 unità navali, 12 unita aeree, con l'ausilio di circa mille uomini.

Il 28 settembre 2015 il Comitato politico e di sicurezza dell'UE ha deciso di avviare la prima parte della seconda fase (v. sopra punto a) a partire dal 7 ottobre 2015 ed ha approvato delle regole di ingaggio.

Il Comitato politico ha, inoltre, deciso, di ribattezzare l'operazione EUNAFOR Med "Sophia" dal nome di una bambina nata sulla nave militare tedesca Schleswig-Holstein, nel corso di una operazione di soccorso effettuata il 22 agosto scorso.

La transizione alle fasi successive sarà oggetto di una ulteriore valutazione da parte del Consiglio dell'UE e decisione del Comitato politico e di sicurezza.

La missione coopera con le pertinenti autorità degli Stati membri ed è previsto prevede un meccanismo di coordinamento con le agenzie dell'Unione Frontex, Europol, Eurojust, Ufficio europeo di sostegno all'asilo e le altre missioni PSDC.

L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione è stato stimato pari a 11,82 milioni di EUR.

L'Italia contribuisce, in particolare, mettendo a disposizione:

il quartier generale operativo UE in Roma;

la portaerei Cavour con alcuni aeromobili imbarcati;

un dispositivo aeronavale composto da un sommergibile, due velivoli a pilotaggio (MQ-1 e MQ-9) remoto;

supporti sanitari imbarcati e a terra;

risorse logistiche nelle basi di Augusta, Sigonella e Pantelleria
Da ultimo lo scorso 9 ottobre il Consiglio di Sicurezza ha votato quasi all'unanimità l'autorizzazione **all'uso della forza nelle operazioni militari al largo della Libia** contro il traffico illegale di migranti. **La risoluzione 2240/2015** è stata infatti votata da tutti i membri permanenti e non permanenti del CdS, a eccezione del Venezuela che si è astenuto. La Risoluzione ONU 2240-2015 è adottata sotto il vigore del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, che autorizza l'uso della forza in caso di minaccia militare e non militare alla sicurezza nazionale di uno Stato membro, consentendo tutte l'adozione delle azioni militari (articolo 42) e non militari (articolo 41) per porre fine a questa minaccia. La risoluzione non autorizza azioni in acque territoriali libiche o sulla costa, azioni previste invece nella terza fase dell'operazione.

Il 22 dicembre 2015 è stato firmato un memorandum di intesa volto a rafforzare la cooperazione tra la missione EUNAVFOR MED e Europol, in particolare, al fine di individuare e smantellare la rete criminale nel traffico di rifugiati nel sud del Mediterraneo. Al febbraio 2016, la missione ha contribuito a soccorrere più di 9000 persone , sequestrare 7 6 imbarcazioni e a consegnare alle autorità italiane 48 persone accusate di traffico di migranti.

Articolo 2
(Asia)

L'**articolo 2** prevede le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Asia.

Nello specifico il **comma 1** dell'articolo in esame autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 179.030.323 per la partecipazione di personale militare alla nuova missione NATO in Afghanistan denominata *Resolute Support Mission*, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2189/2014 e per la proroga della partecipazione alla missione EUPOL Afghanistan, di cui al comma 1 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

La missione ***Resolute Support Mission*** (RSM) **subentra,** dal 1° gennaio 2015, **alla missione ISAF,** chiusa al 31 dicembre 2014, per lo svolgimento di attività di formazione, consulenza e assistenza a favore delle forze di difesa e sicurezza afgane e delle istituzioni governative. L'avvio della nuova missione, su invito del governo afgano, riflette gli impegni assunti dalla NATO ai vertici di Lisbona (2010), Chicago (2012) Newport in Galles (2014), appoggiati dalla risoluzione 2189 (2014), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 12 dicembre 2014, che ha sottolineato l'importanza del continuo sostegno internazionale per la stabilizzazione della situazione in Afghanistan e l'ulteriore miglioramento della funzionalità e capacità delle forze di difesa e sicurezza afgane, per consentire loro di mantenere la sicurezza e la stabilità in tutto il paese. Il piano di funzionamento della missione è stato approvato dai ministri degli esteri della NATO alla fine di giugno 2014. I termini e le condizioni in cui le forze della NATO sono schierate in Afghanistan nell'ambito della missione, così come le attività che potranno svolgere sono definiti dallo *Status of Forces Agreement* (SOFA), firmato a Kabul il 30 settembre 2014 dal Presidente della Repubblica islamica dell'Afghanistan e dall'Alto rappresentante civile della NATO in Afghanistan e ratificato dal Parlamento afgano il 27 novembre 2014. A sostegno della missione sono schierate circa 13.000 unità provenienti da Paesi NATO e da ventuno Paesi *partner*. La missione è progettata per operare con una sede centrale, a Kabul, e quattro sedi territoriali, a Mazar i Sharif, Herat, Kandahar e Jalalabad..

A sua volta la **missione EUPOL *Afghanistan*** è stata istituita dall'azione comune 2007/369/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 30 maggio 2007, riconfigurata dalla decisione 2010/279/PESC del Consiglio del 18 maggio 2010 e, in ultimo, modificata e prorogata, **fino al 31 dicembre 2016**, dalla decisione 2014/922/PESC del Consiglio del 17 dicembre 2014, persegue i seguenti obiettivi:

1. **sostenere** le autorità afgane nell'ulteriore evoluzione verso un servizio di polizia civile efficace e responsabile, che sviluppi interazioni efficaci con l'intero settore della giustizia, nel rispetto dei diritti umani, inclusi i diritti delle donne;
2. **operare a favore di una transizione graduale** e sostenibile, salvaguardando i risultati già raggiunti

Per conseguire tali obiettivi, alla missione sono assegnati i seguenti compiti:

- assistere il governo afghano nel fare progredire la riforma istituzionale del ministero dell'interno e nel dare sviluppo ed attuazione coerente alle politiche e alla strategia per un dispositivo di polizia civile sostenibile ed efficace, compresa l'integrazione di genere, specie per quanto riguarda la polizia (civile) afgana in uniforme e quella anticrimine;

- assistere il governo afghano nell'accrescere il livello di professionalità della Polizia nazionale afgana (ANP), in particolare sostenendo il reclutamento, il mantenimento e l'integrazione sostenibili degli agenti di polizia di sesso femminile, lo sviluppo delle infrastrutture nel campo della formazione e potenziando le capacità nazionali di elaborazione e svolgimento di attività di formazione;
- sostenere le autorità afgane nel dare ulteriore sviluppo ai collegamenti tra la polizia e il settore più vasto dello stato di diritto e assicurare l'adeguata interazione con l'intero sistema giudiziario penale;
- migliorare la coesione e il coordinamento tra attori internazionali e continua ad adoperarsi per lo sviluppo di strategie per la riforma della polizia, in particolar modo attraverso il Consiglio internazionale di coordinamento delle forze di polizia (IPCB), in stretto coordinamento con la comunità internazionale e mediante una permanente cooperazione con i partner principali.

L'EUPOL *Afghanistan*, si compone di un comando avente sede a Kabul e opera a stretto contatto, in coordinamento e in cooperazione con il governo afghano e gli attori internazionali interessati, ove opportuno, tra cui la *Resolute Support Mission* condotta dalla NATO, la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA) e gli Stati terzi attualmente impegnati nella riforma di polizia in Afghanistan. Nell'ambito di tale missione, il personale dell'Arma dei carabinieri è impiegato in attività di addestramento della *Afghan National Police* (ANP) e dell'*Afghan National Civil Order Police* (ANCOP).

Il **comma 2** autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 19.051.815 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar e a Tampa e per esigenze connesse con le missioni in **Asia e in Medio Oriente,** di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il **comma 3** autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 687.399 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in **Asia** e in **Medio Oriente**, di cui al comma 3 dell'articolo 12 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Il **comma 4** autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 155.639.142 per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione **UNIFIL in Libano**, (*United Nations Interim Force in Lebanon*) - ivi incluso l'impiego delle unità navali della **UNIFIL *Maritime Task Force*** - e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle Forze armate di cui al comma 4 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

Si ricorda che **la missione UNIFIL**, riconfigurata dalla risoluzione 1701 (2006) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006, prorogata, da ultimo, **fino al 31 agosto 2016**, dalla risoluzione 2236 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza il 21 agosto 2015 ha il compito di agevolare il dispiegamento delle Forze armate libanesi nel sud del Libano fino al confine con lo Stato di Israele, contribuire alla creazione di condizioni di pace e sicurezza, assicurare la libertà di movimento del personale delle Nazioni Unite e dei convogli umanitari, assistere il Governo libanese nel

controllo delle linee di confine per prevenire il traffico illegale di armi. Il contributo italiano alla missione si estende anche alla componente navale di UNIFIL (*Maritime Task Force*), per il controllo delle acque prospicienti il territorio libanese richiesto dal *Department of Peacekeeping Operations* delle Nazioni Unite.
L'autorizzazione di spesa prevista dal comma in esame è estesa, altresì, alla proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze armate libanesi, quale contributo italiano nell'ambito dell'*International Support Group for Lebanon* (ISG), inaugurato a New York il 25 settembre 2013 alla presenza del Segretario generale delle Nazioni Unite. La costituzione dell'ISG consegue ad un appello del Consiglio di sicurezza per un forte e coordinato sostegno internazionale inteso ad assistere il Libano nei settori in cui esso è più colpito dalla crisi siriana, compresi l'assistenza ai rifugiati e alle comunità ospitanti, il sostegno strutturale e finanziario al governo, il rafforzamento delle capacità delle forze armate libanesi, chiamate a sostenere uno sforzo senza precedenti per mantenere la sicurezza e la stabilità, sia all'interno del territorio sia lungo il confine siriano e la *Blue Line*.

In relazione al comma in esame si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista da tale disposizione copre un arco temporale più ampio rispetto alla durata della missione prevista dalla risoluzione 2236 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza del 21 agosto 2015.

Il **comma 5** autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 2.546.009 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione TIPH2 (*Temporary International Presence in Hebron*) e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle **forze di sicurezza palestinesi**, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

La missione TIPH 2 (*Temporary International Presence in Hebron*), regolata da quanto disposto dall'articolo 14 dell'*Agreement on the Temporary International Presence in the city* of Hebron, è stata voluta dal Governo d'Israele e dall'Autorità Nazionale Palestinese, firmatari dell'Accordo Interinale sulla West Bank e sulla Striscia di Gaza del 28 settembre 1995. Tale accordo prevedeva oltre al ripiegamento dell'esercito israeliano (I.D.F.) da una parte della città di Hebron anche la presenza temporanea di una forza di osservatori internazionali. Alla missione partecipano Danimarca, Italia, Norvegia, Svezia, Svizzera e Turchia. Storicamente la missione fa seguito alla prima TIPH che fu presente ad Hebron dal maggio all'agosto del 1994 per monitorare la situazione della città dopo il massacro nella Moschea d'Abramo del febbraio dello stesso anno. A questo impegno presero parte oltre, all'Italia, la Norvegia e la Danimarca.

Il **comma 6** autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 120.194 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (*European Union Border Assistance Mission in Rafah*) di cui al comma 6 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

EUBAM Rafah, stabilita dall'azione comune 2005/889/PESC adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 12 dicembre 2005 è stata prorogata, **fino al 30 giugno 2016,** dalla decisione 2015/1065/PESC del Consiglio del 2 luglio 2015, assunta a seguito delle raccomandazioni espresse in tal senso dal Comitato politico e di sicurezza, nella considerazione che la missione viene condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 21 del Trattato.
EUBAM Rafah scaturisce da un'intesa siglata il 15 novembre 2005 tra l'Autorità Palestinese ed Israele, che comprende due accordi denominati *Agreement on Movement and Access* e *Agreed Principles for Rafah Crossing*, al momento applicabile solo al confine Gaza-Egitto, ma suscettibile in futuro di applicazione a tutti gli accessi alla Striscia e da e per la Cisgiordania.
La missione è volta ad assistere le Autorità Palestinesi nella gestione del **valico di Rafah** (*Rafah Crossing Point* – RCP) con l'Egitto, riaperto il 25 novembre 2005, dopo essere stato chiuso all'atto del ritiro israeliano dalla striscia di Gaza. Il contingente, non armato, ha compiti di monitoraggio e assistenza presso il valico, nonché di istruzione della polizia locale destinata al controllo, al fine di garantire il rispetto degli accordi sopra richiamati.
Secondo la relazione illustrativa, la missione si colloca nel più ampio contesto degli sforzi compiuti dall'Unione europea e dalla comunità internazionale per sostenere l'Autorità Nazionale Palestinese nell'assunzione di responsabilità per il mantenimento dell' ordine pubblico ed è finalizzata a contribuire allo sviluppo delle capacità palestinesi di gestione della frontiera a Rafah, nonché ad assicurare il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei risultati conseguiti nell'attuazione degli accordi in materia doganale e di sicurezza.

In relazione al comma in esame si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista da tale disposizione copre un arco temporale più ampio rispetto alla durata della missione prevista dalla decisione *2015/1065/PESC del Consiglio del 2 luglio 2015 (30 giugno 2016).*

Il **comma 7** autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 194.180 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories)* in **Palestina**, di cui al comma 7 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

A sua volta il successivo **comma 8** autorizza dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 110.843 per la partecipazione di **due magistrati collocati fuori ruolo** alla missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*) di cui al comma 8 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014.

La missione EUPOL COPPS (*European Union Police Mission for the Palestinian Territories*), è stata istituita dal Consiglio europeo con l'azione comune 2005/797/PESC del 14 novembre 2005, riconfigurata, da ultimo, e prorogata **fino al 30 giugno 2016** dalla decisione 2015/1064/PESC del Consiglio del 2 luglio 2015. Scopo dell'EUPOL COPPS è contribuire all'istituzione di un dispositivo di polizia duraturo ed efficace sotto la direzione palestinese, conforme ai migliori standard internazionali, in cooperazione con i programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e altre iniziative internazionali nel più ampio contesto del settore della sicurezza, compresa la riforma del sistema penale. A tal fine, l'EUPOL COPPS assiste la polizia civile palestinese (PCP) nell'attuazione del programma di sviluppo della polizia

fornendo assistenza e sostegno alla stessa PCP, e specificamente ai funzionari superiori a livello di distretto, comando e ministero; coordina e agevola l'assistenza dell'Unione europea e degli Stati membri e, se richiesto, l'assistenza internazionale alla PCP; fornisce consulenza su elementi di giustizia penale collegati alla polizia; dispone di una cellula di progetto per l'identificazione e l'attuazione dei progetti. Ove opportuno, la missione coordina, agevola e fornisce consulenza sui progetti realizzati dagli. Stati membri e da paesi terzi sotto la loro responsabilità, in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi.

In relazione ai commi 7 e 8 si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista da tale disposizione copre un arco temporale più ampio rispetto alla durata della missione prevista dalla decisione *2015/1064/PESC del Consiglio del 2 luglio 2015 (30 giugno 2016).*

Il **comma 9, modificato dal Senato,** autorizza, per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 253.875.400 per la partecipazione di personale militare alle attività della coalizione internazionale di contrasto alla minaccia terroristica del *Daesh* di cui al comma 9 dell'articolo 2 del D.L. 174/2014, anche al fine di agevolare le richieste di aiuto umanitario della popolazione civile.
Al riguardo, si osserva che tale stanziamento, nel testo originario del decreto legge presentato al Senato, ammontava a euro 236.402.196».

La *Coalition of the willing* per la lotta contro il *Daesh* si è costituita a seguito della Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza in Iraq, tenutasi a Parigi il 15 settembre 2014, con l'obiettivo di fermare l'organizzazione terroristica che sta compiendo stragi di civili e di militari iracheni e siriani caduti prigionieri. Nel documento conclusivo della Conferenza internazionale, nell'individuare nell'ISIL una minaccia non solo per l'Iraq, ma anche per l'insieme della comunità internazionale, è stata affermata l'urgente necessità di un'azione determinata per contrastare tale minaccia, in particolare, adottando misure per prevenirne la radicalizzazione, coordinando l'azione di tutti i servizi di sicurezza e rafforzando la sorveglianza delle frontiere.

La relazione illustrativa allegata al decreto legge ricorda come in ordine alle minacce alla pace e sicurezza causate da atti terroristici internazionali, tra cui quelli perpetrati dal *Daesh*, sono intervenute le risoluzioni 2170 (2014), 2178 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), richiamate, in ultimo, dal**la risoluzione 2249 (2015)** adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 20 novembre 2015, **che, nel condannare fermamente gli attacchi terroristici perpetrati dal *Daesh***, avvenuti il 26 giugno 2015 a Sousse, il 10 ottobre 2015 ad Ankara, il 31 ottobre 2015 nel Sinai, il 12 novembre 2015 a Beirut e il 13 novembre 2015 a Parigi, considerati tutti come una minaccia alla pace e alla sicurezza, **invita gli Stati membri che hanno la capacità di farlo a porre in essere** – in accordo con il diritto internazionale, in particolare la Carta delle Nazioni Unite, come pure i diritti umani e il diritto umanitario e dei rifugiati – **tutte le misure necessarie nel territorio sotto il controllo del *Daesh* in Siria e Iraq,** al fine di intensificare e coordinare i loro sforzi per prevenire e sopprimere gli atti terroristici commessi in particolare dal *Daesh*, come pure da *Al-Nusrah Front* (ANF) e da tutti gli altri individui, gruppi, imprese ed entità associati con *Al Qaeda* e altri gruppi terroristici, e per sradicare il rifugio sicuro che essi hanno stabilito sopra parti significative dell'Iraq e della Siria. La Coalizione internazionale si è progressivamente allargata e comprende ora **sessanta Paesi**.

L'Italia partecipa alla Coalizione in attuazione delle risoluzioni n. 7-00456 delle Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati e Doc. XXIV, n.

34 delle Commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del Senato in data 20 agosto 2014 e in linea con le comunicazioni sulle misure di contrasto al terrorismo del *Daesh* rese dal Governo al Parlamento. Il contributo nazionale messo a disposizione della Coalizione comprende:

– personale di *staff* presso i vari comandi della Coalizione;

– una componente aerea, con connessa cellula di supporto a terra, con compiti di ricognizione e rifornimento in volo;

– un contingente di personale, comprensivo di n. 100 unità appartenenti all'Arma dei carabinieri, per le attività di addestramento e di assistenza per il controllo del territorio a favore delle forze speciali irachene e delle unità regolari del Governo regionale del Kurdistan iracheno;

– a decorrere dal 1° aprile 2016, un dispositivo di «*personnel recovery*» per attività di ricerca, individuazione e recupero del personale rimasto isolato in ambiente ostile, composto di una ulteriore aliquota di personale (137 unità) e dei relativi assetti aeromobili;

– a decorrere dal 1° aprile 2016, un *team* di militari (circa 100 unità) per lo svolgimento delle necessarie attività di ricognizione e pianificazione, in sicurezza, propedeutiche all'eventuale successivo impiego di un contingente aggiuntivo di personale di circa 400 unità con compiti di «*force protection*» dell'area Mosul, anche in riferimento alle attività di consolidamento della diga ivi localizzata affidate dal Governo iracheno alla società «Trevi spa». In ordine all'accreditamento del personale militare che sarà impiegato nella specifica operazione, è in corso di perfezionamento lo scambio di Note verbali con il Governo iracheno inteso ad autorizzare l'ingresso e lo stazionamento del contingente italiano nel territorio della Repubblica d'Iraq, con passaporto diplomatico e riconoscimento del relativo *status*, assicurando l'uso dell'uniforme e il diritto a trasportare armi per la protezione personale dello *staff*, delle strutture e delle installazioni. Solo a seguito del perfezionamento del relativo *iter*, si procederà, previa conforme indicazione parlamentare, all'effettivo invio del personale aggiuntivo nel teatro operativo.

Articolo 3
(Africa)

L'**articolo 3** reca le autorizzazioni di spesa relative alle missioni internazionali che si svolgono in Africa.

In particolare, il **comma 1** autorizza, per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa 27.918.693 euro per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare ***Atalanta*** **dell'Unione Europea** al largo delle coste della Somalia, di cui al comma 1 dell'articolo 3 del D.L. 174 del 2015.

La missione *Atalanta* di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008, come da ultimo modificata e prorogata**, fino al 12 dicembre 2016**, dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 novembre 2014 è stata istituita allo scopo di contribuire alla deterrenza e repressione degli atti di pirateria e rapina a mano armata commessi a largo delle **coste della Somalia**. L'operazione militare - condotta a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851(2008) e 2125 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, richiamate, in ultimo, dalla risoluzione 2184 (2014) del 12 novembre 2014 – ha il compito di svolgere attività di prevenzione e contrasto degli atti di pirateria ed è condotta in modo conforme all'azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, al fine di contribuire:
a) alla protezione delle navi del Programma alimentare mondiale (PAM) che inoltrano aiuti umanitari alle popolazioni sfollate della Somalia e delle navi mercantili che navigano al largo del territorio somalo;
b) alla sorveglianza delle zone al largo della Somalia, comprese le acque territoriali giudicate rischiose per le attività marittime;
c) all'uso della forza per la dissuasione, la prevenzione e la repressione degli atti di pirateria;
d) alla possibilità di arresto, fermo e trasferimento delle persone che hanno commesso o che si sospetta abbiano commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e la possibilità di sequestrare le navi di pirati o di rapinatori, le navi catturate a seguito di pirateria o rapina nonché di requisire i beni che si trovano a bordo di tali navi.
La zona delle operazioni è costituita dal territorio costiero e dalle acque interne della Somalia e dalle aree marittime al largo delle coste somale e dai paesi vicini nella regione dell'Oceano indiano. Tale area è stata estesa dalla decisione 2012/174/PESC del Consiglio dell'Unione europea nel senso di consentire, in presenza di determinate condizioni, azioni anche a terra (limitatamente a una definita fascia costiera).
L'operazione *Atalanta*, inizialmente posta in essere per la durata di dodici mesi, a decorrere dalla dichiarazione di capacità operativa iniziale, avvenuta il 13 dicembre 2008, si è vista prorogato più volte il mandato.

In relazione al comma in esame si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista da tale disposizione copre un arco temporale di poco più ampio rispetto alla durata della missione, fissata dalla decisione 2014/827/PESC del Consiglio del 21 novembre 2014.

Il **comma 2** autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di 25.582.771 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUTM Somalia e *EUCAP Nestor* ed alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* **nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale**, nonché per il funzionamento della base militare nazionale nella Repubblica di Gibuti e per la proroga dell'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane, già autorizzate dal comma 2 dell'articolo 3 del D.L. 174 del 2015.

La missione *EUTM Somalia* (*European Unione Training mission Somalia*), di cui alla decisione 2010/96/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 15 febbraio 2010, modificata e prorogata, in ultimo, **fino al 31 dicembre 2016,** dalla decisione 2015/441 PESC del Consiglio del 16 marzo 2015, è volta a contribuire al rafforzamento del governo federale di transizione somalo (GFT), affinché diventi un governo funzionante al servizio dei cittadini somali. In particolare, la missione si prefigge l'obiettivo di contribuire a una prospettiva globale e sostenibile per lo sviluppo del settore della sicurezza in Somalia, rafforzando le forze di sicurezza somale grazie all'offerta di una formazione militare specifica, comprendente un'adeguata formazione modulare e specialistica per ufficiali e sottufficiali, e al sostegno alla formazione fornita dall'Uganda, destinata a duemila reclute somale addestrate fino al livello di plotone incluso. La missione opera in stretta cooperazione e in coordinamento con le Nazioni Unite e con la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM). Le attività di formazione si svolgono essenzialmente in Uganda. Una componente di tale missione è inoltre insediata a Nairobi.

La missione *EUCAP Nestor (European Union regional maritime Capacity Building)*, di cui alla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea del 16 luglio 2012, in ultimo modificata e prorogata, **fino al 12 dicembre 2016,** dalla decisione 2014/485/PESC del Consiglio del 22 luglio 2014, ha l'obiettivo di **assistere lo sviluppo nel Corno d'Africa e negli Stati dell'Oceano Indiano** occidentale di una capacità autosufficiente per il costante rafforzamento della **loro sicurezza marittima**, compresa la lotta alla pirateria, e della *governance* marittima. Si tratta di una missione civile, condotta nell'ambito della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), rafforzata con *expertise militare* ed è concepita come complementare alle missioni EUNAVFOR Atalanta e alla EUTM Somalia.

L'EUCAP Nestor ha la focalizzazione geografica iniziale su Gibuti, Kenya, Seychelles e Somalia ed è altresì dispiegata in Tanzania, su invito delle relative autorità. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo *l'EUCAP Nestor* svolge i seguenti compiti: aiutare le autorità nella regione a conseguire l'efficiente organizzazione delle agenzie per la sicurezza marittima che svolgono la funzione di guardia costiera; fornire corsi di formazione e competenze di formazione per rafforzare le capacità marittime degli Stati nella regione, inizialmente Gibuti, il Kenya e le Seychelles, al fine di conseguire l'autosufficienza in materia di formazione; aiutare la Somalia a sviluppare una propria capacità di polizia costiera di terra sostenuta da un quadro giuridico e normativo completo; individuare le principali carenze di capacità delle attrezzature e fornire assistenza nell'affrontarle; fornire assistenza nel rafforzare la legislazione nazionale e lo stato di diritto tramite un programma di consulenza giuridica a livello regionale e consulenza giuridica per sostenere la redazione della normativa sulla sicurezza marina e della legislazione nazionale connessa; promuovere la cooperazione regionale fra le autorità nazionali preposte alla sicurezza marina; rafforzare il coordinamento regionale nel settore dello sviluppo delle capacità marittime; fornire consulenza strategica tramite l'assegnazione di esperti a amministrazioni chiave; attuare i progetti della missione e coordinare le donazioni; elaborare e attuare una strategia di informazione e comunicazione a livello regionale.

Il **comma 3** autorizza per il periodo dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 la spesa di euro 3.259.040 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in **Mali** MINUSMA (*United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali)* e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate **EUCAP *Sahel Niger* e EUTM Mal**i, nonché per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea denominata EUCAP Sahel Mali, di cui comma 3 dell'articolo 3 del D.L.174 del 2015.

In relazione al comma in esame si osserva che la missione dell'UE in Mali (EUTM Mali, EU Training mission in Mali), istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013, modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, risulta conclusa alla data del 18 maggio 2016, giorno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge. La disposizione in esame appare, comunque, necessaria al fine di assicurare la copertura giuridica alla partecipazione italiana in questa missione nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.

La **missione MINUSMA**, istituita dalla risoluzione 2100 (2013) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 aprile 2013 e in ultimo prorogata, **fino al 30 giugno 2016**, dalla risoluzione 227 (2015), adottata dal Consiglio di sicurezza il 29 giugno 2015, ha il seguente mandato:

- conseguire la stabilizzazione dei principali centri abitati, in particolare nel nord del Mali;
- sostenere le autorità di transizione del Mali per il ristabilimento dell'autorità dello Stato in tutto il paese (attraverso la ricostruzione del settore della sicurezza, in particolare la polizia e la gendarmeria, così come dello stato di diritto e della giustizia, l'attuazione di programmi per il disarmo, la smobilitazione e reintegrazione degli ex combattenti e lo smantellamento delle milizie e gruppi di auto-difesa, in coerenza con gli obiettivi di riconciliazione e tenendo in considerazione le esigenze specifiche dei bambini smobilitati) e per l'attuazione della *road map* di transizione verso il pieno ripristino dell'ordine costituzionale, della *governance* democratica e dell'unità nazionale in Mali, (attraverso un dialogo politico nazionale inclusivo e di riconciliazione, la promozione della partecipazione della società civile, comprese le organizzazioni femminili, l'organizzazione e lo svolgimento di elezioni politiche trasparenti inclusive e libere);
- proteggere la popolazione civile sotto minaccia imminente di violenza fisica, le donne e bambini colpiti dai conflitti armati, le vittime di violenza sessuale e di violenza di genere nei conflitti armati, il personale le installazioni e le attrezzature delle Nazioni Unite, per garantire la sicurezza e la libertà di movimento;
- promuovere il riconoscimento e la tutela dei diritti umani;
- dare sostegno per l'assistenza umanitaria;
- operare per la salvaguardia del patrimonio culturale;
- realizzare azioni a sostegno della giustizia nazionale e internazionale per il perseguimento dei crimini di guerra e contro l'umanità.

L'***EUCAP Sahel Niger* (*European Union Capacity Building in Sahel*),** è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane - ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L'obiettivo della missione è contribuire al

ripristino e al mantenimento dell'ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l'efficienza e il prestigio dello Stato.

La **missione dell'UE in Mali (**EUTM Mali, EU *Training mission* in Mali) è stata istituita con decisione 2013/34/PESC del Consiglio del 17 gennaio 2013 modificata dalla decisione 2014/220/PESC del Consiglio del 15 aprile 2014, **con termine al 18 maggio 2016**, per persegue l'obiettivo di fornire addestramento e consulenza militare alle forze armate del Mali al fine di migliorare la loro capacità militare e la loro efficienza operativa. La missione, dispiegata il 18 febbraio 2013, si adopera inoltre per migliorare il funzionamento delle catene di comando logistica e operativa dell'esercito. Persegue anche l'obiettivo di aiutare l'esercito maliano a migliorare la gestione delle risorse umane e le capacità in materia di addestramento. Non è coinvolta in azioni di combattimento. Il quartiere generale dell'EUTM Mali è situato a Bamako, mentre l'addestramento avviene a Koulikoro, a nord-est di Bamako. Il mandato della missione ha una durata di 15 mesi. L'operazione prevede il dispiego di circa 200 istruttori, nonché personale di supporto per la missione e personale adibito alla protezione (550 persone).
è stata istituita dalla decisione 2014/219/PESC del Consiglio UE in data 15 aprile 2014, inizialmente per un termine di 24 mesi: si tratta di una missione civile a sostegno delle forze di sicurezza interna maliane -ovvero polizia, gendarmeria e guardia nazionale. L'obiettivo della missione è contribuire al ripristino e al mantenimento dell'ordine costituzionale e democratico nonché delle condizioni per una pace duratura in Mali, anche attraverso una efficace ristrutturazione amministrativa che accresca l'efficienza e il prestigio dello Stato.

Il **comma 4** autorizza, a decorrere dal 20 aprile 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di euro 74.027 per l'impiego di **un ufficiale dell'Arma dei carabinieri** in qualità di ***Police Advisor*** presso **l'*Uganda Police Force***, in attuazione dell'accordo di collaborazione tecnica tra l'Arma dei carabinieri e la Polizia ugandese nei settori della formazione e logistico, siglato a Kampala il 19 maggio 2015.

Da ultimo, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato è stato inserito un ulteriore comma volto a prorogare fino al 31 dicembre 2016 l'impiego di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i prescritti corsi teorico-pratici, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali soggette al rischio di pirateria.

Articolo 4
(Assicurazioni, trasporto, infrastrutture, AISE, cooperazione civile-militare, cessioni, potenziamento dispositivi nazionali e della NATO)

L'**articolo 4** prevede le autorizzazioni di spesa relative ad ulteriori esigenze connesse con le missioni internazionali.

Il **comma 1** autorizza, per l'anno anno 2016, la spesa di euro 76.219.758 per la stipula dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al presente decreto.

La relazione illustrativa precisa che riguardo ai contratti di assicurazione del personale e di trasporto di persone e cose relativi alle missioni internazionali, occorre considerare che, trattandosi di spese eccedenti gli ordinari stanziamenti di bilancio, i relativi oneri trovano copertura finanziaria nei provvedimenti legislativi che autorizzano le relative spese. Quanto alle spese relative alle infrastrutture, si tratta della realizzazione di opere e dell'effettuazione di lavori connessi con esigenze organizzative e di sicurezza dei contingenti militari nelle aree in cui si svolgono le missioni internazionali.

Il **comma 2** autorizza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa di 5.000.000 di euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE dall'articolo 6, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Il **comma 3** autorizza per il 2016 una spesa complessiva di 2.100.000 euro per sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale dei territori in cui si svolgono missioni internazionali, compreso il ripristino dei servizi essenziali. In particolare lo stanziamento serve a coprire interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti in caso di necessità o urgenza dai comandanti dei contingenti militari impegnati nella missione internazionale di cui al presente decreto. La relazione illustrativa specifica che si tratta di attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità.

Il **comma 4**, modificato dal Senato, autorizza, per il 2016, una serie di spese per la cessione a titolo gratuito di attrezzature e armamenti a diversi paesi. In particolare, è autorizzata alla lettera *a)* la spesa di 1.613.595 euro per la cessione all'**Afghanistan** di mezzi e attrezzature per la gestione dell'aeroporto di Herat;

alla lettera *b)* la spesa di 55.000 euro per la cessione alla **Somalia** di apparecchiature mediche e di quattro gommoni; alla lettera *c)* la spesa di euro 756.294 per la cessione a **Gibuti** di quattro veicoli blindati leggeri (VBL) Puma e relativi kit di manutenzione, nonché di munizionamento calibro 155 mm, dieci kit di manutenzione e un lotto di attrezzature, tutto per semoventi d'artiglieria M109L; *d)* la spesa di 177.481 euro per la cessione alla **Tunisia** di un'ambulanza FIAT Ducato, di dodici motori fuoribordo 40 HP, di undici gruppi elettrogeni da 1.500 Watt e tre rimorchi Bartoletti; alla lettera *e)* la spesa di 530.000 euro per la cessione all'**Iraq** di vestiario invernale; e-*bis) (inserita dal Senato)* la spesa di 117.000 per la cessione di materiale d'armamento leggero alla Repubblica dell'Iraq e infine alla lettera *f)* la spesa di 851.000 euro per la cessione al **Libano** di vestiario invernale.
Il totale delle spese per cessioni gratuite autorizzate dal comma 4 è dunque di euro 3.983.370,00.

Il **comma 5** autorizza per il 2016 la cessione a titolo gratuito di due motovedette classe 500 del Corpo delle Capitanerie di porto al Montenegro.

Il **comma 6** dispone che le cessioni a titolo gratuito, già autorizzate nel 2015, possono essere effettuate nel 2016 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il comma fa riferimento in particolare alle cessioni autorizzate da disposizione dei due precedenti decreti missioni:

- l'articolo 14, comma 4, lettera *a)* del D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43/2015 (*contrasto del terrorismo e proroga missioni*), di autorizzazione alla spesa di 91.000 euro per la cessione, a titolo gratuito, di quattro VBL PUMA 4X4 e undici kit per la manutenzione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti;
- l'articolo 4, commi 4 e 5, del D.L. n. 174/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198/2015 (recante *proroga missioni)*, di autorizzazione alla spesa per le seguenti cessioni, a titolo gratuito: alla Repubblica d'Iraq di equipaggiamenti di protezione CBRN; alla Repubblica d'Albania di materiali di ricambio per veicoli VM 90P; all'Uganda di n. 3 elicotteri A109 modello AII, dichiarati fuori servizio.
- l'articolo 1, comma 32 del D.L. 227 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, concernente la cessione, a titolo gratuito, di materiale ferroviario dichiarato fuori servizio all'Eritrea.

Il **comma 7** autorizza per il 2016 la spesa di 90.243.262 euro per il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e di sicurezza nel Mediterraneo centrale (cosiddetta Operazione ***Mare Sicuro***) in relazione a straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo e al fine di assicurare la tutela degli interessi nazionali, già autorizzata dal precedente decreto missioni (D.L. n. 174/2015), all'articolo 4, comma 3.

La consistenza del personale militare autorizzato per il 2016 è di 753 unità; è inoltre autorizzato l'impiego di 5 mezzi navali (di cui una nave anfibia tipo LPD con funzione di comando e controllo dell'intero dipositivo e capacità sanitarie) e 4 mezzi aerei, anche a pilotaggio remoto.

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che il potenziamento del dispositivo aeronavale di sorveglianza e sicurezza nel Mediterraneo centrale era stato originariamente introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 7 del 2015, con il comma 3-*bis* dell'articolo 5 che ne autorizzava la spesa fino al 30 settembre 2015.

Si tratta dell'Operazione italiana *Mare Sicuro*, autorizzata per la prima volta dal D.L. n. 7/2015 (contrasto al terrorismo e proroga missioni), annunciata dalla Ministra della Difesa Roberta Pinotti il 19 marzo 2015, come consistente in un potenziamento del dispositivo aeronavale dispiegato nel Mediterraneo, tramite l'impiego di "ulteriori unità navali, *team* di protezione marittima, aeromobili ad ala fissa e rotante, velivoli a pilotaggio remoto e da ricognizione elettronica" in aggiunta a quanto ordinariamente fatto, "tanto per la protezione delle linee di comunicazione, dei natanti commerciali e delle piattaforme *off-shore* nazionali, quanto per la sorveglianza delle formazioni jihadiste. Il tutto è integrato nell'Operazione alla quale è stato dato il nome di *Mare Sicuro*, anche per analogia semantica con quanto avviene sul territorio nazionale (*Strade Sicure*)".

La relazione illustrativa afferma che a fronte del grave deterioramento del quadro di sicurezza determinato dalla crisi in Libia risulta necessario adottare misure per assicurare la tutela degli interessi nazionali esposti ai maggiori rischi connessi con l'avanzata della minaccia terroristica. L'infittimento delle attività di pattugliamento, condotte nell'area del Mediterraneo interessata dalle principali rotte di comunicazione, determinerà una maggiore protezione a mare, segnatamente in riferimento al rischio di aumento dei traffici illeciti condotti in mare, principalmente il traffico di armi, di possibili infiltrazioni di terroristi nel territorio nazionale, di possibili azioni di matrice terroristica a danno di installazioni *off shore* e natanti, civili e militari. Tale rafforzamento contribuirà, altresì, alla raccolta di informazioni sulle attività dei gruppi terroristici, che, per gli ulteriori sviluppi, vedranno interessati gli organi competenti. Le risorse apprestate dalla disposizione in esame consentiranno di incrementare adeguatamente gli assetti dell'ordinario dispositivo aeronavale di sorveglianza per la sicurezza marittima con l'impiego di ulteriori unità navali, con componente elicotteristica, e aeromobili, anche a pilotaggio remoto (APR), e gli eventuali ulteriori assetti di sorveglianza elettronica.

Il **comma 8** autorizza, a decorrere dal 15 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 7.281.146 euro per la partecipazione di personale militare all'operazione della NATO denominata *Active Fence* a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza.

Dalla relazione illustrativa risulta che tale operazione, autorizzata dal Consiglio Atlantico (NAC) in data 4 dicembre 2012, consiste nello schieramento di batterie antimissile a difesa dei confini sud-orientali dell'Alleanza. Il comando della missione è detenuto dall'*Allied Air Command* di Ramstein e gli assetti assegnati possono essere impiegati esclusivamente per attività di difesa missilistica e - come precisato dalla relazione illustrativa - non possono essere impiegati per l'imposizione di una *no-fly zone*.

Si tratta di un'operazione NATO autorizzata dal Consiglio Atlantico *ex* art.4 del Trattato di Washington, a seguito della richiesta della Turchia di potenziare le capacità di difesa dai missili balistici ai confini con la Siria, a seguito di incidenti verificatisi nel 2012. Vi partecipano circa 750 unità di personale militare alleato. Gli Alleati che hanno contribuito fornendo ciascuno due batterie missilistiche *Patriot* (*Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target)* sono stati fin dal gennaio 2013 Stati Uniti, Germania, Olanda - dal gennaio 2015 avvicendata dalla Spagna. Tali batterie sono schierate a Kahramanmaras, Adana e Gaziantep (v. scheda NATO con mappa).
Dalla relazione illustrativa e da quella tecnica risulta che l'Italia è autorizzata a partecipare all'operazione con un contingente di personale militare pari a 130 unità e una batteria SAMP-T (*Surface-to-Air Missile Platform/Terrain* - Piattaforma a terra per un missile terra-aria) dell'Esercito.
Il SAMP/T è un sistema missilistico terra-aria di ultima generazione sviluppato dal consorzio europeo EUROSAM (costituto dalle società MBDA Italia, MBDA Francia e Thales) per l'Italia e la Francia allo scopo di sostituire il sistema missilistico HAWK. Il sistema d'arma è caratterizzato da un'elevata mobilità tattica e strategica (può essere facilmente rischierato per via aerea, navale e ferroviaria).
Gli Stati Uniti avevano annunciato che alla scadenza del mandato nell'ottobre 2015 avrebbero ritirato i loro Patriot - per ammodernamenti - seguiti, a fine 2015, dalla Germania che ha effettuato il ritiro dei propri a gennaio 2016, mentre la Spagna, a seguito di un rischieramento di undici mesi, ha deciso di estendere il suo coinvolgimento nell'operazione "Active Fence" fino al 31 dicembre del 2016, assicurando lo schieramento dei Patriot PAC-2 spagnoli (sei lanciatori per un totale di 24 missili terra-aria) nei pressi di Adana.

Il **comma 9** autorizza, dal 10 maggio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, la spesa di 950.205 euro per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO per la sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza.
La relazione illustrativa specifica che a seguito della crisi in Ucraina e nell'area mediorientale, la NATO ha incrementato l'attività di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi membri dell'Europa orientale e dell'area sud-orientale dell'Alleanza mediante l'impiego dei velivoli radar AWACS di proprietà comune dell'Alleanza. Per il rifornimento in volo di tali velivoli è necessario il contributo degli Stati membri in quanto l'Alleanza non dispone di aerocisterne di proprietà comune.
L'Italia contribuisce con 1 velivolo KC-767 dell'Aeronautica militare.

Il **comma 10,** modificato dal Senato**,** autorizza la spesa di 908.017, dal 10 maggio al 30 dicembre 2016, per contribuire al potenziamento del dispositivo della NATO (con 1 mezzo navale e 44 unità di personale militare) per la sorveglianza navale dell'area sud dell'Alleanza.
La relazione afferma che le misure adottate dalla NATO in proposito sono intese a colmare i "critical shortfalls" in seno alle Standing Naval Forces (SNFs), che costituiscono lo strumento navale a più alta prontezza operativa a disposizione dell'Alleanza. Le SNFs sono costituite da quattro gruppi aeronavali permanentemente attivati, suddivisi per aree di responsabilità della NATO (gruppi 1 - area nord; gruppi 2 - area sud). L'Italia partecipa ai due gruppi navali di intervento, rispettivamernte, contro

la minaccia convenzionale e contro quella derivante dall'eventuale utilizzo di mine subacquee nell'area sud di responsabilità della NATO, con il Mediterraneo quale principale area di presenza (Standing Naval Maritime Group 2 - SNMG2 - e Standing Naval Maritime Counter Measures Group 2 - SNMCMG2). L'autorizzazione di spesa è riferita al contributo nazionale di n.1 unità cacciamine (MHC) nel SNMCMG 2.

In relazione al comma in esame si osserva che l'originaria autorizzazione di spsesa si riferiva ad un arco temporale minore essendo riferita al periodo 10 maggio / 30 giugno 2016

Il **comma 11, primo periodo,** proroga dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2016 l'impiego del contingente ulteriore di 1.500 unità rispetto alle 4.800 unità di personale delle Forze Armate previste dal *Piano di impiego*, per le esigenze di sicurezza del **Giubileo** straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, già autorizzato fino al 30 giugno 2016 sulla base del disposto dell'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 185/2015 (recante Misure urgenti per interventi nel territorio).
Il citato articolo 7, comma 1, ha incrementato il *Piano di impiego delle Forze Armate per il controllo del territorio in concorso con le Forze di Polizia* di un ulteriore contingente massimo di 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 fino al 30 giugno 2016, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia e a seguito dei recenti episodi terroristici internazionali.
Tale contingente, impiegato congiuntamente alle Forze di Polizia nell'operazione ***Strade Sicure*** era precedentemente autorizzato fino al 31 dicembre 2015 nella consistenza di 4.800 unità di militari dal comma 5-*bis* del D.L. n. 78/2015 (c.d. *enti territoriali*).

In relazione al richiamato *Piano di impiego* si ricorda che il decreto legge n. 92/2008 ha autorizzato il ricorso alle Forze armate per lo svolgimento di compiti di sorveglianza e vigilanza del territorio. In particolare, è stato previsto che, in relazione a specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, al fine di assicurare un maggior controllo del territorio in talune zone del Paese, è consentito impiegare personale militare delle Forze Armate utilizzando preferibilmente i Carabinieri impegnati in compiti militari o, comunque, volontari specificamente addestrati per i compiti da svolgere**. *Il Piano d'impiego*** delle Forze armate nel controllo del territorio è stato adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, il 29 luglio 2008 ed **è operativo dal 4 agosto 2008.** Il Piano riguardava inizialmente un contingente massimo di 3.000 unità con una durata massima di sei mesi, rinnovabile per una sola volta.
Ulteriore proroga fu recata dall'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, che prorogava per due ulteriori semestri, a decorrere dal 4 agosto 2009, il piano di impiego di un contingente di personale militare delle Forze Armate destinato a servizi di perlustrazione e pattuglia "in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia" (comma 74).
Al contempo, il richiamato decreto-legge prevedeva la corresponsione al personale di Polizia (comma 75), impiegato nelle medesime attività di vigilanza, di una indennità pari quella del personale delle Forze Armate così impegnato.

Il piano è stato successivamente più volte prorogato, tra cui, da ultimo:

1. fino al 31 dicembre 2014 dal comma 264 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013;
2. fino al 31 marzo 2015 dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legge n. 192 del 2014 (c.d. *mille proroghe*);
3. fino al 30 giugno 2015 dall'articolo 5 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (*contrasto al terrorismo e proroga missioni)*, che aveva anche disposto l'aumento del contingente - inizialmente di 3.000 unità - di ulteriori 1.800 uomini di cui 200 nell'ambito dell'operazione *Terra dei Fuochi*, già disposta con il D.L. n. 136/2013;
4. fino al 31 dicembre 2015 dall'articolo 5-*bis* del decreto legge n. 78 del 2015 (c.d. *enti territoriali*);
5. fino al 31 dicembre 2016 nel limite di 4.800 unità, dall'art. 1, comma 472 della legge di stabilità per il 2016.

Il **comma 11, secondo periodo,** prevede che dal 9 maggio al 31 dicembre 2016 è incrementato di 750 unità il contingente già autorizzato - dall'articolo 1, comma 472, della legge di stabilità 2016 -, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, nella misura di 4.800 unità di personale delle Forze Armate previste dal *Piano di impiego*.

I commi 472 e 473 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze Armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (commi 74 e 75 del decreto legge n. 78 del 2009) - anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo nonché di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013) -, prorogano fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l'operatività del *piano di impiego* di cui al comma 1 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

Per quanto concerne le **disposizioni di carattere ordinamentale** applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, **il terzo periodo del comma in commento** rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto legge n. 92 del 2008 in base alle quali:

1. il personale militare è posto a **disposizione dei prefetti interessati** (comma 1);
2. **il piano** di impiego del personale delle Forze armate **è adottato con decreto del Ministro dell'interno**, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari (comma 2);
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di **agenti di pubblica sicurezza**.

L'**ultimo periodo del comma** in commento reca l'autorizzazione di spesa per euro 23.857.204 euro, così distribuiti:

- euro 23.280.180 per il personale delle **Forze armate** utilizzato nel piano di impiego operativo (comma 74 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009);
- Euro 577.024 per il personale delle **Forze di polizia che concorrono, unitamente alle Forze armate**, nel controllo del territorio (comma 75 dell'articolo 24 del decreto legge n. 78 del 2009): si tratta di **55 unità** dal 1° luglio al 31 dicembre per il Giubileo e di **40 unità** dal 9 maggio al 31 dicembre 2016 per la vigilanza a siti e obiettivi sensibili.

Il comma in commento precisa, infine, che alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione in esame si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 972 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016).

Si ricorda che il comma 972 richiamato autorizza un contributo straordinario per il personale non dirigenziale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate per l'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016. Più in dettaglio, esso riconosce al personale non titolare di un trattamento retributivo dirigenziale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, compreso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto, quale riconoscimento dell'impegno profuso ai fini di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale per l'anno 2016, un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso del predetto anno. Per le citate finalità è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016. Si prevede, conseguentemente, una riduzione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016 dell'autorizzazione di spesa destinata all'albo degli autotrasportatori e di 5 milioni per il 2016 della dotazione finanziaria del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica istituito presso il ministero della Difesa ai sensi del comma 969 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2016 (che passa da una dotazione finanziaria di 250 milioni a una dotazione di 245 milioni). Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione precisa che, ricorrendone le condizioni, si applica anche la disciplina del cd. bonus IRPEF (art. 13, comma 1-*bis*, D.P.R. n. 917/1986). Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il MEF effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti da tale disposizione. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili istituito dalla legge di stabilità 2015. In relazione agli esiti del monitoraggio, si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati**.**

Da ultimo, il comma 10-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al senato, prevede che al fine di garantire l'interoperabilità e l'uniformità delle misure per la

conservazione in sicurezza del munizionamento e degli esplosivi, le Forze armate applichino le direttive emanate dall'autorità militare nazionale in conformità con le procedure tecnico-operative adottate dalle organizzazioni internazionali alle quali l'Italia partecipa nell'ambito degli accordi di standardizzazione o cooperazione tra i Paesi aderenti.».

Articolo 5
(Disposizioni in materia di personale)

L'**articolo 5** reca talune disposizioni concernenti la normativa applicabile al personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, con particolare riferimento alla disciplina penalistica.

A tal fine, il **comma 1** dispone l'applicazione delle seguenti disposizioni normative:

- art. 3, commi da 1 a 5, 8 e 9 della legge 3 agosto 2009, n. 108;
- art. 3, comma 6 del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152.

Si illustra, a seguire, il contenuto dei citati provvedimenti normativi, iniziando dai commi 1-9 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108, recante la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali dal 1° luglio al 31 ottobre 2009.

Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 3 agosto 2009, n. 108 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto 3 giugno 1926, n. 941 (di seguito illustrato), in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

In particolare:

- la lettera *a)* prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni MSU, EULEX *Kosovo, Security Force, Training Plane, Joint Enterprise*, ALTHEA, UNMIK, TIPH 2, EUBAM Rafah;

- la lettera *b)* quantifica, per il personale militare che partecipa alle missioni ISAF ed EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, nonché per il personale militare impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Iraq, nell'unità di coordinamento JMOUs ed al personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso la sede diplomatica di Kabul e quella di Herat, l'indennità di missione nella misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman;

- la lettera *c)* prevede che la suddetta indennità sia corrisposta nella misura intera per il personale che partecipa alla missione EUPOL COPPS nei territori palestinesi, ed alla missione europea in Moldova e Ucraina;

- la lettera *d)* dispone che al personale che partecipa alle missioni CIU, UNAMID, EUPOL RD CONGO, UNFICYP, Atalanta, EUPM, nonché al personale impiegato presso il Military Liason Office della missione Joint Enterprise, la NATO HQ Tirana, venga riconosciuta l'indennità di missione nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti;

- la lettera *e)* prevede che, per il personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e a Tampa, l'indennità di missione sia corrisposta nella misura intera incrementata del trenta per cento, calcolata sulla diaria attribuita al personale in missione in Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman, sempre che il citato personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

- la lettera *f)* stabilisce che l'indennità di missione, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia, sia corrisposta nella misura del 98 per cento, ovvero intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento alla Turchia, qualora tale personale non usufruisca, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all'estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l'indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del Ministero degli Affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.
Successivamente, l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall'articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun Paese.
In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E' poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell'area balcanica, l'articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell'Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale

jugoslava. In conformità a quanto disposto dall'articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E' stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all'estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l'euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.
Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Il successivo comma 2 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, analogamente a quanto previsto nei precedenti decreti di proroga, dispone che all'indennità di cui al comma precedente, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi di cui all'articolo 2, comma 11, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006 prevede la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero, ma ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 28 tale decurtazione non si applica alle missioni di pace finanziate nell'anno 2006 attraverso l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Inoltre, il D.L. 31 maggio 2010, n. 78[2] ha disposto (con l'art. 6, comma 12) che le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 sopra citato non siano più dovute e che tuttavia la predetta disposizione non si applichi alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Il comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede, poi, che al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei paesi dell'area balcanica e alla missione in Libia si applichino il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642[3] (le cui disposizioni sono state riassettate nell'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010) e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della stessa legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Anche in questo caso non trova applicazione la riduzione della diaria prevista dal citato decreto-legge n. 223 del 2006.

[2] D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*".
[3] Recante "*Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso Delegazioni o Rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali*". Questo provvedimento è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 489, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

L'articolo 1808 del Codice dell'ordinamento militare prevede al comma 1 che il personale destinato presso delegazioni o rappresentanze militari nazionali costituite all'estero, ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali, dai quali non sono corrisposti stipendi o paghe per un periodo superiore a 6 mesi, percepisca oltre allo stipendio o la paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, anche (lett. *a)*) un assegno di lungo servizio all'estero in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere come stabilito dalle norme in vigore per il Paese di destinazione, nonché le ulteriori indennità che possano spettare ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli della legge. La lettera *b)* dello stesso comma 1 prevede che al citato personale militare possa essere attribuita, qualora l'assegno di lungo servizio all'estero non sia ritenuto sufficiente in relazione a particolari condizioni di servizio, una indennità speciale da stabilirsi nella stessa valuta dell'assegno di lungo servizio all'estero.

Per quanto riguarda, poi, i militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal decreto-legge in oggetto, il comma 4 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prescrive che per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 ottobre 2009, in sostituzione dell'indennità operativa, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio e in rafferma biennale, a 70 euro, se volontari in ferma prefissata.

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. L'articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

Il comma 5 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che il personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale conservi il trattamento economico fisso e continuativo e che percepisca l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione, aggiungendo altresì che eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e

dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio).

Il comma 6 dell'articolo 3 della medesima legge n. 108/2009, reca disposizioni concernenti la valutazione dei periodi di comando, le attribuzioni specifiche, il servizio e l'imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, presso comandi, unità, reparti ed enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti per l'avanzamento al grado superiore. Ai sensi del citato comma 64 tali periodi sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*", e 5 ottobre 2000, n. 298, relativo al "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78*", e successive modificazioni. (ora articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1209, 1273, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del citato codice dell'ordinamento militare).

Il comma 7 dell'articolo 3 della sopracitata legge n. 108/2009, stabilisce che per esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga all'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113 (ora articolo 890 del citato codice dell'ordinamento militare), possano essere richiamati in servizio gli ufficiali della riserva di complemento, ciò nei limiti del contingente annuale previsto dalla legge di bilancio per gli ufficiali di completamento. La disposizione consente, quindi, in via temporanea e solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di professionalità esperte presenti in tali ambiti.

Il comma 8 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, prevede che per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno possa essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi; ciò nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

Da ultimo, il comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108/2009, rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, per la disciplina delle missioni internazionali. Tali disposizioni, già richiamate nei precedenti provvedimenti di proroga riguardano, in particolare, l'indennità di missione (articolo 2, commi 2 e 3 del D.L. 451/2001), il trattamento assicurativo e pensionistico (articolo 3 del D.L. 451/2001), il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4 del D.L. 451/2001), disposizioni varie, quali il rilascio del passaporto di servizio, l'orario di lavoro e l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio (articolo 5 del D.L. 451/2001), il personale civile (articolo 7 del D.L. 451/2001) e talune norme di salvaguardia del personale (articolo 13 del D.L. 451/2001).

Il comma 2 dell'articolo 2 del D.L. n. 451/2001 (*Indennità di missione)* prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, venga anche attribuita un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l'effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive. Il successivo comma 3 dell'articolo 2, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

Il comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 (*Trattamento assicurativo e pensionistico*) prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "*Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento*" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l'applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

A sua volta, la legge 308/1981, recante "*Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti*", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal

congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati.
Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza di vedova o di orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.
Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumuli con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
La citata legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di "speciale elargizione". La prima è disciplinata dall'articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[4] La seconda, prevista dall'articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell'art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell'adempimento del servizio.
Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.
Infine, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l'articolo 4-*ter* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.
Il D.L n. 393/2000 reca "*Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania*". L'articolo 4-*ter*, come modificato dal decreto-legge sopra citato, contiene

[4] Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, recante *"Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero*" e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.
In particolare, l'articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio.
Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l'articolo 4-*ter* in commento prevede l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
I benefici previsti dall'articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un'attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all'assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
L'articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (*Personale in stato di prigionia o disperso*) prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.
L'articolo 5 del D.L. n. 451/2001 *(Disposizioni varie)* prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall'articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell'articolo 3, lettera *b)* della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se

non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.
L'articolo 7 del D.L. n. 451/2001 (*Personale civile*) estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all'articolo 6.
Infine, il comma 1 dell'articolo 13 (*Norme di salvaguardia del personale),* a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni *"Enduring Freedom"* e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell'operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

Con riferimento alle altre disposizioni richiamate dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame e di cui si prevede l'applicazione al personale che partecipa alle missioni internazionali si segnala che:

- l'articolo 3, comma 6 del decreto-legge n. 152 del 2009 prevede l'applicazione anche al personale della Guardia di finanza delle disposizioni dell'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001 *(cfr. supra)* in materia di partecipazione ai concorsi interni per il personale in servizio con riferimento al personale impegnato nelle missioni internazionali.

Il **comma 2** dell'articolo 5 del decreto-legge in esame stabilisce che per le missioni di cui al decreto-legge in esame, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108/2009 è corrisposta nella misura del 98 per cento o nella misura intera incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

Tuttavia per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, il comma 3 dell'articolo 15 individua basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse da quanto previsto dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.

Nello specifico:

a) la diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni *Resolute Support*, EUPOL AFGHANISTAN ed UNIFIL, compreso il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat, nonché per il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite e il personale impiegato in attività di addestramento delle forze armate libanesi, nonché per il personale impiegato nella missione di contrasto del DAESH*;*

b) la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna per il personale della missione *Resolute Support* se impiegato a Molesworth, la diaria prevista per i Paesi Bassi se impiegato a Eindhoven

c) la diaria prevista con riferimento alla Germania per il personale impiegato a Ramstein nell'ambito della missione di contrasto del DAESH;

d) la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood, nell'ambito della missione *Active Endeavour*;

e) per il personale della missione Atalanta, la diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Northwood, con riferimento alla Germania per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale della Germania, con riferimento ai Paesi Bassi per il personale impiegato come ufficiale di staff a bordo di unità navale olandese;

f) la diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, MINUSMA, EUTM Mali, EUCAP *Sahel Mali* e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la *Regional maritime capacity building* nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano, nonché al personale impiegato in attività di addestramento delle forze di polizia somale e gibutiane e per il funzionamento della base militare nazionale della Repubblica di Gibuti, Police Advisor presso Uganda Police Force;

g) la diaria prevista con riferimento al Belgio-Bruxelles, nell'ambito della missione EUTM *Somalia*, per il personale impiegato presso l'Head Quarter di Bruxelles.

h) la diaria prevista, rispettivamente, per gli Stati uniti d'America - New York e la Repubblica tunisina per il personali impiegato nella missione EUNAVFOR MED.

Il **comma 4** disciplina il trattamento economico accessorio del personale che partecipa alle missioni navali nel Mediterraneo *Active Endeavour*, EUNAVFOR MED, Atalanta, Mare Sicuro, rafforzamento del dispositivo NATO per la sorveglianza dell'area Sud dell'Alleanza.

Al personale citato il compenso forfettario di impiego e la retribuzione per lavoro straordinario sono corrisposti in deroga, per il compenso forfettario di impiego, ai limiti di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 (protrazione dell'operazione, senza soluzione di continuità, per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa e possibilità di corrispondere il compenso per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno) e, per la retribuzione per lavoro straordinario, ai limiti orari individuali previsti dai decreti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Ai sensi del **secondo periodo, del citato comma 4**, al personale costituito dai volontari in ferma prefissata, di cui all'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare (D.lgs n.66 del 2010) il compenso forfettario di impiego è attribuito nella misura prevista dall'articolo 9, comma 4, del DPR n.171 del 2007, secondo il quale il compenso nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

L'articolo 1791, commi 1 e 2 del Codice dell'ordinamento militare (Dlgs n.66 del 2010) prevede che ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato comune di 2^ classe e aviere, sia corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente (comma 1). Viene altresì stabilita la misura percentuale pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.

Il **comma 5** prevede che il personale militare impiegato nelle missioni internazionali, se collocato in ARQ (aspettativa per riduzione quadri) - ai sensi o dell'art. 906 o dell'art. 2209-*septies* del Codice dell'ordinamento militare - può essere trattenuto in servizio, previo consenso, fino al termine del previsto periodo di impiego nella missione e comunque non oltre sei mesi. Il trattenimento è disposto con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 986, comma 3, lett. a) del medesimo Codice. Previo consenso, l'interessato collocato in ARQ viene richiamato senza assegni

Il citato art. 986, comma 3 lett. a) del Codice si riferisce, infatti, al richiamo in servizio a domanda senza assegni che viene disposto con decreto ministeriale.

La relazione illustrativa afferma che la misura in commento:
- assicura maggiore flessibilità nell'impiego, garantendo con ciò maggiore efficienza operativa;
- non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il personale in parola viene richiamato "senza assegni" (percependo quindi il trattamento economico ridotto di

cui all’articolo 1821 del COM), e anzi comporta possibili risparmi, evitando che si debba procedere all’anticipata sostituzione degli interessati rispetto al piano di impiego del contingente originariamente previsto.

Si ricorda che, in base alla normativa recata dall'art. 906 Codice dell’ordinamento militare, l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. L'articolo 2209-*septies* del medesimo Codice reca disposizioni volte ad estendere l'ARQ al personale militare non dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.

Articolo 6
(Disposizioni in materia penale)

Il **comma 1 dell'articolo 5** rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008[5], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 152 del 2009[6].

Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'art. 5 del D.L. n. 209 del 2008, si prevede:

- l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere *a, b, c, d*), 5 e 6, del D.L. n. 451 del 2001[7];

Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «*Enduring Freedom*» comporta, in particolare:

- l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma;
- la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo;
- la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
- che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la

[5] D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, *Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2009, n. 12.
[6] D.L. 4 novembre 2009, n. 152, *Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti in materia di personale della Difesa*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 2009, n. 197.
[7] D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, *Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 31 gennaio 2002, n. 6.

competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

Inoltre, l'articolo 5 del D.L. 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria[8].

In particolare, prevede che:

- al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'art. 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, *accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata "*Atalanta*"*[9] (art. 5, co. 4);
- nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del D.L. 421/2001 (art. 5, comma 5);
- l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (art. 5, co. 6);
- possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei "pirati" (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. *e)* dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone "per il tempo strettamente necessario al trasferimento" nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (art. 5, co. 6-*bis*).
- Il comma 6-*ter*, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-*bis* anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-*sexies* e 1-*septies*, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede:

- la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità (comma 1-*sexies*):
  - alle direttive;
  - alle regole di ingaggio;

[8] Le disposizioni sono state introdotte dal D.L. 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, convertito dalla legge 22 luglio 2009, n. 100.

[9] Si tratta della missione dell'Unione europea finalizzata alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia, di cui all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea.

- agli ordini legittimamente impartiti.

In tali casi opera una *scriminante,* ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.

Si ricorda che le cause di giustificazione sono valutate a favore dell'agente anche se questi non le conosce (art. 59, comma 1, c.p.): perciò colui che credendo di commettere un reato, in realtà obbedisce senza saperlo a un ordine legalmente dato dall'autorità, andrà esente da pena.
Si ricorda peraltro che l'uso legittimo delle armi è una condizione di non punibilità anche per il codice penale militare di pace che, all'articolo 41, stabilisce che «Non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica».

L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti:

- stabiliti dalla legge;
- stabiliti dalle direttive;
- stabiliti dalle regole di ingaggio;
- stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti;
- imposti dalla necessità delle operazioni militari.

La disposizione richiama sostanzialmente l'art. 45 del codice penale militare di pace (rubricato come *Eccesso colposo*), che già stabilisce che «quando, nel commettere i fatti previsti dagli articoli 41 (uso legittimo delle armi), 42 (difesa legittima) e 44 (casi particolari di necessità militare) si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine del superiore o di altra autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i reati colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come reato colposo»[10].
Si ricorda, inoltre, che in base all'art. 42 del codice penale nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente previsti dalla legge. L'art. 43 del codice penale qualifica il delitto come colposo - o contro l'intenzione – quando "*l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline*".

[10] Analoga previsione è contenuta nel codice penale, art. 55, in base al quale se, trovandosi in una situazione coperta da una causa di giustificazione, l'agente ne ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, egli è punito a titolo di colpa qualora il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo.

Il **comma 2** precisa che le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al personale impiegato nelle seguenti missioni:

a) *United Nations Military Observer Group in India and Pakistan* (*UNMOGIP);*
b) *United Nations Truce Supervision Organization in Middle East* (UNTSO);
c) *United Nations for the Referendum in Western Sahara (MINURSO);*
d) *Multinational Force and Observers (MFO):* missione multinazionale in Egitto.
e) Missione della NATO *Interim air Policing* (IAP).

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al decreto legge in esame la *ratio* di questa disposizione deve essere individuata nel fatto che "in assenza della disposizione in esame, poiché le missioni di cui si tratta non sono disciplinate dal presente decreto, per il personale ivi impiegato opererebbe la disciplina penale ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra".

Il **comma 3** reca novelle all'articolo 10 del Codice di Procedura Penale, che attribuisce la competenza per reati commessi all'estero al giudice del luogo di residenza, dimora, domicilio, arresto o consegna dell'imputato.
All'articolo citato è introdotto un comma 1-*bis* che dispone che, se il reato è stato commesso a danno di un cittadino, qualora la competenza non sia determinabile ai sensi del citato comma 1, sia competente il tribunale o la corte di assise di Roma, sempre che non ricorrano i casi previsti dagli articoli 12 (connessione di procedimenti) e 371, comma 2, lettera *b)* (che dispone che le indagini di uffici diversi del pubblico ministero si considerano collegate se la prova di un reato influisce sulla prova di un altro) del codice di procedura penale.
Qualora poi non sia possibile determinare la competenza nei modi indicati dai predetti commi 1 e 1-*bis*, sarà competente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 10 c.p.p., il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato.

È previsto, infine, al **comma 4,** che la nuova disciplina si applichi ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 7
(Disposizioni in materia contabile)

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia contabile.

Nello specifico, il **comma 1** dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza di cui al presente decreto, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197 del 2009.

Il comma 1 dell'articolo 5 del D.L. n. 152 del 2009, autorizza gli Stati maggiori di Forza armata e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e per esso le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili; i medesimi soggetti sono, altresì, autorizzati ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relative ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati (di comunicazione, per la difesa nucleare, biologica e chimica, ecc.), entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
Il comma 2 del medesimo articolo 5, dispone la deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 82, della legge n. 244/2007, per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.

L'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede che, a decorrere dal 2008, le amministrazioni statali (comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio), debbano contenere la spesa per prestazioni di lavoro straordinario entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l'anno finanziario 2007.

Il successivo **comma 2** prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma non superiore alla metà delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1 concernente la copertura finanziaria del provvedimento.
Si rammenta che nel precedente decreto missioni era prevista l'anticipazione di una somma non superiore al 70% delle spese autorizzate.

Il **comma 3** introduce un nuovo articolo nel Codice dell'ordinamento militare (D.L.vo n. 66/2010). Dopo l'articolo 538, infatti, è introdotto un articolo 538-*bis* sui contratti di assicurazione e trasporto relativi alle missioni internazionali. In base a tale articolo, al fine di garantire la continuità dei servizi di assicurazione e trasporto finanziati dai decreti-missioni, il Ministero della difesa è autorizzato ad avviare, nell'anno precedente il finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi contratti fino alla fase di stipulazione compresa, fermo restando che l'approvazione dei contratti e l'impegno alle relative spese può avvenire solo al perfezionamento delle procedure contabili di allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai decreti missioni sui pertinenti capitoli del relativo stato di previsione della spesa.

Secondo la relazione illustrativa, tali previsioni - a regime - si rendono indispensabili al fine di garantire che i servizi di assicurazione e di trasporto in favore dei contingenti militari impiegati nelle missioni internazionali possano essere erogati senza soluzione di continuità a partire dal 1° gennaio di ciascun anno.

Il **comma 4**, modificato dal Senato, infine, autorizza per l'anno 2016 (*e non più per ciascun esercizio, come previsto in origine dal decreto legge)* il Ministero della difesa, fino all'emanazione dei decreti missioni, a sostenere spese mensili, incluse quelle per il personale, in proporzione alle somme iscritte sul fondo missioni internazionali presso il MEF, di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per il finanziamento delle stesse missioni.

Al fine di sostenere tali spese, su richiesta del Ministero della difesa sono autorizzate anticipazioni di tesoreria da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse iscritte sul fondo citato.

Articolo 8
(Cooperazione allo sviluppo)

Il **comma 1** autorizza dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016 la spesa di 90 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti previsti per l'Agenzia italiana della Cooperazione internazionale dalla legge di bilancio per il 2016, di cui all'art. 18, comma 2, lett. c) della legge n. 125/2014.
Lo stanziamento è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati, nonché per il sostegno alla ricostruzione civile, in Afghanistan, Burkina Faso, Etiopia, Repubblica centrafricana, Iraq, Libia, Mali, Niger, Myanmar, Pakistan, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen e Palestina e, in relazione all'assistenza ai rifugiati, nei paesi ad essi limitrofi. Lo stanziamento è altresì volto a contribuire ad iniziative europee e multilaterali in materia di migrazioni e sviluppo.

A seguito di una modifica inserita dal Senato, è stato, inoltre, previosto che nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 1, sono promossi interventi, previsti dal Piano d'azione nazionale "Donne, pace e sicurezza - WPS 2014-2016", predisposto dal Comitato interministeriale per i diritti umani, operante presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo a programmi aventi tra gli obiettivi la prevenzione, la protezione e il contrasto alla violenza sessuale sulle donne e le bambine, soprattutto quando usata con tattica di guerra, la tutela e il rispetto dei loro diritti umani, nonché le misure a sostegno delle iniziative di pace promosse dalle donne in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla stessa materia. Nell'ambito del medesimo stanziamento Sono altresì promossi programmi aventi tra gli obiettivi la riabilitazione dei feriti e dei mutilati di guerra e la tutela e la promozione dei diritti dei minori e degli anziani, nonché progetti di carattere sanitario. Tutti gli interventi previsti sono adottati coerentemente con le direttive OCSE-DAC in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 e con i principi del diritto internazionale in materia.

Ai sensi del **comma 2** il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale individua misure volte ad agevolare l'intervento di organizzazioni non governative per la realizzazione dei fini umanitari nei paesi di cui al precedente comma 1, avvalendosi in prima istanza delle organizzazioni di comprovata affidabilità e operatività che già operino *in loco*.

Il **comma 3** prevede che negli interventi dei commi 1 e 2 verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione

femminile; come anche alla tutela e promozione dei diritti dei minori e degli anziani, allo sviluppo delle capacità di autogoverno locale, alla tutela della sicurezza alimentare e del diritto alla salute, alla riabilitazione di feriti e mutilati, al contrasto all'epidemia del virus Ebola nei paesi colpiti.
Tali interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli *Obiettivi del Millennio delle Nazioni Unite*). Il sito istituzionale del MAECI (Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale) darà conto dei risultati ottenuti semestralmente.

Il **comma 4** provvede al rifinanziamento per il 2016 del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici, di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58 - analoga autorizzazione di spesa era prevista dal pregresso decreto-legge n. 7 del 2015 ma non reiterata nell'ultimo decreto proroga missioni n. 174 del 2015 - per un importo di 1.700.000 euro.
La realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario avviene in esecuzione di obblighi internazionali e di nuovi impegni derivanti dalla ratifica della Convenzione di Ottawa sulle mine anti-persona e di quella di Oslo sulle munizioni a grappolo ("*cluster bombs*") nonché del Protocollo V della Convenzione CCW ("*Convention on Certain Conventional Weapons*"), e in vista della convocazione della consueta riunione del Comitato Nazionale per l'Azione Umanitaria contro le Mine Anti-persona. Dalla relazione tecnica si apprende che è ipotizzabile sin d'ora destinare i finanziamenti verso i Paesi che presentano maggiori criticità dal punto di vista della presenza di mine e di ordigni inesplosi (quali Afghanistan, Somalia, Siria, Libia, Colombia, Iraq e Gaza), anche con l'obiettivo di dare continuità alle attività finora realizzate.

Si ricorda che la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo (L. 125/2014), all'art. 17 ha istituito l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo cui compete lo svolgimento delle attività di carattere tecnico-operativo. Il successivo art. 18 attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad
essa attribuibili, definendo quelle riservate ad attività di APS come impignorabili.
L'articolo 18 comma 2 precisa che le fonti di finanziamento dell'Agenzia sono costituite da:
a) risorse finanziarie trasferite dalle amministrazioni di provenienza del personale ad essa assegnato;
b) introiti derivanti dalle convenzioni;
c) un finanziamento annuale iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
d) donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;
e) una quota pari al 20 per cento della quota a diretta gestione statale delle somme del cosiddetto "8 per mille" di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
Come risulta dallo stato di previsione del MAECI, nonché dalle note di variazione, lo stanziamento annuale per il 2016 in favore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo

sviluppo è iscritto in 3 appositi capitoli: **2021** - spese di personale - con una dotazione pari a 15,7 milioni di euro; **2171** - spese di funzionamento - con una dotazione pari a 3,2 milioni; **2185** - spese per l'attuazione di iniziative di cooperazione - pari a 273,4 milioni di euro).

In relazione alle iniziative per lo sviluppo dell'**Afghanistan**, la relazione illustrativa segnala che i finanziamenti richiesti per il 2016 sono indirizzati a dare seguito agli impegni di mantenimento del livello di cooperazione allo sviluppo assunti dall'Italia nelle conferenze internazionali di Bonn, Tokyo e Londra. I settori prioritari indicati dall'Accordo di partenariato italo-afghano firmato nel gennaio 2012, la cui autorizzazione alla ratifica è intervenuta con la legge 29 novembre 2012, n. 239, attengono prioritariamente alla *governance/rule of Law*, alle infrastrutture ed allo sviluppo rurale nonché ad ambiti trasversali come il miglioramento della condizione femminile, la sanità e la protezione del patrimonio culturale.
Il mantenimento degli impegni della Comunità internazionale nei confronti dell'Afghanistan è infatti un elemento centrale del *Mutual Accountability Framework* concordato alla conferenza di Tokyo del luglio 2012 e delle prospettive dell'Afghanistan di una stabilizzazione successiva al ritiro della missione ISAF. Come convenuto a Tokyo, il sostegno della Comunità internazionale si esplica sia tramite l'*Afghanistan Reconstruction Trust Fund* che in termini di assistenza tecnica e monitoraggio.
In **Pakistan**, le iniziative di cooperazione riguarderanno prevalentemente il settore dello sviluppo rurale. Verrà data particolare attenzione agli sfollati a causa delle operazioni militari nel Waziristan e delle inondazioni che hanno recentemente colpito il Paese. I fondi richiesti saranno utilizzati per attività di *capacity building* a favore delle istituzioni locali, per migliorarne le capacità di prevenire e mitigare gli effetti delle catastrofi naturali.
In **Myanmar** si prevede di realizzare interventi per il rafforzamento delle capacità delle istituzioni locali nella programmazione di politiche di sviluppo socio-economico nei settori rurale, dei servizi di base, del sostegno al settore privato e del patrimonio culturale
Con riferimento all'**Iraq** - secondo la relazione illustrativa - si intende proseguire e rafforzare l'azione a sostegno della risposta alla crisi umanitaria provocata dal conflitto scatenato da DAESH e all'esodo di sfollati in altre regioni del Paese, specie nel Kurdistan iracheno. In tale regione si opererà attraverso le Agenzie ONU più impegnate sul terreno (come l'UNICEF, il PAM e l'UNHCR), e ci si avvarrà dell'apporto delle università e della cooperazione decentrata italiane, per il rafforzamento delle istituzioni locali. Sul canale bilaterale, sono previste attività in continuità con gli interventi del 2015, rivolte prioritariamente alle categorie più vulnerabili della popolazione civile (donne, anziani, bambini e disabili). La loro attuazione verrà affidata alle numerose ONG italiane operanti nei tre Distretti della regione curda, in particolare nell'area di Erbil. Sul canale multilaterale, l'azione sarà indirizzata ai settori indicati negli appelli lanciati dalle Agenzie ONU e dalla Croce Rossa Internazionale. Si proseguirà inoltre l'azione di tutela del patrimonio culturale iracheno.
In **Siria e nei Paesi limitrofi** si sosterranno iniziative complementari e sinergiche a quelli promosse dal Gruppo degli Amici del Popolo siriano nell'ambito del settore dell'Agricoltura e sicurezza alimentare di cui l'Italia è capofila, e interventi degli organismi internazionali nei settori dell'accesso ai servizi di base, della protezione dei minori e della parità di genere, nonché delle attività generatrici di reddito e del sostegno alle comunità ospitanti. Si intende inoltre assicurare la partecipazione italiana a fondi

fiduciari regionali per la crisi siriana (il *Syria Recovery Trust Fund*, SRTF, e il Trust Fund europeo per la crisi siriana, EUTF, di cui l'Italia è co-fondatore e "*permanent co-chair*" e che è arrivato a gestire, a fine 2015, finanziamenti per quasi 500 milioni di Euro). Sul piano bilaterale, si realizzeranno attività tese a migliorare le condizioni di vita della popolazione in territorio siriano, anche in coordinamento con gli esponenti delle opposizioni moderate (SOC/SIG). Sia in Siria che nei Paesi della regione interessati dal flusso di rifugiati (in particolare in Libano e Giordania), si continuerà a destinare risorse significative al settore dell'emergenza, per assicurare continuità agli interventi realizzati o in corso, in attuazione del "*pledge*" di 25 milioni di dollari annunciato dall'Italia a New York nel settembre 2015: gli aiuti si concentreranno nei settori a più forte impatto sociale e verranno realizzati con il concorso delle numerose ONG italiane presenti nella regione.

In **Palestina**, le risorse stanziate saranno utilizzate per iniziative per la ricostruzione di Gaza sui canali multilaterale e bilaterale, in particolare per migliorare le condizioni abitative e riabilitare i servizi danneggiati a seguito del conflitto del 2014. Sul versante umanitario si sosterranno le attività di assistenza svolte da UNRWA. L'area dei nostri interventi includerà, oltre a Gaza, Gerusalemme Est e la Cisgiordania.

In **Libia**, formato il Governo di accordo nazionale, quando la situazione di sicurezza si stabilizzerà s'intende realizzare iniziative nei settori dell'agricoltura, dello sviluppo rurale, sanitario e dell'istruzione, anche attraverso attività di *capacity building* a livello centrale e locale. Una quota delle risorse destinate alle attività di emergenza verrà utilizzata per finanziare programmi di aiuto umanitario nel settore della protezione delle categorie più vulnerabili della popolazione, affidandone l'esecuzione ad Agenzie delle Nazioni Unite o al Comitato Internazionale della Croce Rossa

La **Somalia** continuerà nel 2016 ad essere obiettivo di prim'ordine della cooperazione italiana, facendo seguito agli impegni della Conferenza di Bruxelles del settembre 2013 e del Forum ad alto livello di Copenhagen del 2014 e di Mogadiscio del 2015. In quest'ambito l'Italia è particolarmente impegnata nella realizzazione dell'obiettivo 5 del cosiddetto *Somali Compact*, dedicato ai redditi e ai servizi. Per quanto riguarda il versante più propriamente umanitario, le precarie condizioni di sicurezza obbligheranno a privilegiare il canale multilaterale della cooperazione, per progetti individuati dalle Nazioni Unite o dal Comitato della Croce Rossa internazionale.

In risposta alle disastrose conseguenze umanitarie del conflitto in corso in **Yemen**, le risorse stanziate saranno destinate ad interventi di emergenza da parte delle Agenzie ONU e della famiglia della Croce Rossa Internazionale.

In **Sudan** la cooperazione italiana si è vista affidare dalla Commissione europea il primo programma di cooperazione delegata nel paese, per il rafforzamento del settore sanitario in alcuni stati orientali della federazione sudanese - il tutto nel quadro della prosecuzione dei processi di consolidamento della pace dopo gli accordi del 2006. Per quanto riguarda le attività umanitarie, esse si concentreranno in particolare nelle aree orientali del Paese e nella Regione del Darfur, per alleviare le sofferenze della popolazione civile in fuga dal conflitto in corso e per garantire la tutela delle categorie più vulnerabili. Gli interventi verranno realizzati sia con il concorso delle ONG italiane, sia in collaborazione con le Agenzie dell'ONU e con la Croce Rossa Internazionale.

Nel **Sud Sudan** l'accento verrà posto soprattutto sulle attività umanitarie e di emergenza, in considerazione del permanere della crisi di livello massimo, servendosi a questo scopo sia dell'attività di organizzazioni non governative, sia agendo in collaborazione con le Agenzie dell'ONU e con la Croce Rossa Internazionale. Tali interventi potranno andare a

beneficio anche dei numerosi rifugiati sud-sudanesi che hanno trovato riparo nei Paesi limitrofi (Etiopia, Sudan, Kenya ed Uganda).

In **Etiopia**, paese di origine, transito e destinazione di flussi migratori (è il Paese che ospita il maggior numero di migranti in Africa), proseguirà un'iniziativa di emergenza bilaterale avviata nel 2015, con il contributo delle ONG operanti in loco, per fornire assistenza, sostegno e protezione ai migranti, specie le categorie più vulnerabili, al fine di prevenirne la partenza illegale. Il progetto prevede interventi per migliorare le condizioni di vita nei campi, fornire informazioni sui rischi connessi all'immigrazione illegale e offrire opportunità occupazionali e forme di sussistenza economica alternative alla partenza. Le finalità dell'iniziativa bilaterale sono state condivise con le principali organizzazioni umanitarie che si occupano del tema migratorio (OIM, UNHCR e UNICEF), con i rappresentanti dell'Agenzia etiope per i rifugiati e con le numerose ONG italiane attive, ed è in linea con quanto previsto nell'ambito del "Processo di Khartoum" dell'UE ovvero la *EU-Horn of Africa Migration Route Initiative*.

In **Mali e nei Paesi della Regione del Sahel** i progetti di emergenza avranno per obbiettivo di mitigare le conseguenze dell'instabilità politica, aggravata dagli attacchi di Boko Haram, e le sue ripercussioni sulla sicurezza alimentare **in Niger ed in Burkina Faso**, e saranno finalizzati a proseguire un'iniziativa realizzata a partire dal 2015 sul canale bilaterale mirata al miglioramento delle condizioni di vita delle categorie più vulnerabili dei migranti e delle popolazioni locali attraverso la fornitura di servizi di base (sanità ed istruzione), fornendo assistenza e protezione, nonché promuovendo azioni di informazione sui rischi connessi all'immigrazione illegale.

In **Repubblica Centrafricana** si darà continuità alla partecipazione italiana al Fondo fiduciario dell'Unione Europea "*Bekou*" ("speranza"), creato nel 2014 con l'obiettivo di andare oltre l'immediata emergenza, finanziando progetti in grado di rafforzare la "resilienza" della popolazione e la qualità dei servizi pubblici, nonché promuovendo piccole attività generatrici di reddito. Si verificherà inoltre la possibilità di continuare le attività bilaterali nei settori della sanità, della protezione e della sicurezza alimentare con le ONG italiane presenti nel Paese. Sarà richiesta la collaborazione di risorse umane qualificate con competenze specialistiche.

Articolo 9
(Sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione)

Il **comma 1** integra per il 2016 gli stanziamenti previsti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, " *Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale*" , autorizzando la spesa di 6 milioni di euro finalizzata ad iniziative di sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza, di cui 3 milioni per iniziative in Africa settentrionale, Medio oriente e Afghanistan e 3 milioni per Africa subsahariana, America latina e regione dei Caraibi[11].
Dalla relazione illustrativa si apprende che si prevede di continuare l'attività a favore della riconciliazione nazionale e della transizione democratica in Libia, della stabilizzazione della Siria e dell'Iraq, attraverso iniziative di *institution building* e di formazione. Per contribuire alla ricostruzione di Afghanistan, Iraq e Siria e per sostenere la Tunisia dopo gli attentati del 2015 al museo del Bardo e nella località turistica di *Sousse*, e quale risposta al terrorismo, proseguiranno le missioni per la conservazione e la valorizzazione dei siti archeologici di tali Paesi. In Africa subsahariana si sosterranno le iniziative di pace e si finanzieranno attività di *capacity-building* nel settore della sicurezza, nell'America latina e caraibica si fornirà assistenza ai governi nazionali nel contrasto al crimine organizzato ed ai flussi di capitali illeciti.

Il **comma 2** autorizza la spesa per il 2016 di 2,1 milioni di euro per contributi ai fondi fiduciari della NATO e programmi delle Nazioni Unite, al Tribunale speciale per il Libano e all'Unione per il Mediterraneo.

Nella relazione tecnica viene esplicitato che, in forza di tale disposizione, si erogheranno i contributi a:

- **il Fondo fiduciario della NATO sull'iniziativa "Defense capacity building" (DCB** di Paesi "*partner*" dell'Alleanza di prioritario interesse per l'Italia come di Georgia, Moldova, Giordania e Iraq);
- **il Fondo fiduciario del Dipartimento per gli affari politici dell'ONU**, per sostenerne gli sforzi per la soluzione delle crisi libica e siriana e la sua azione nei processi di pace, stabilizzazione e transizione democratica;
- **il Fondo ONU per il consolidamento della pace**, per interventi a favore di Paesi africani, in Libano e Yemen e per sostenere il processo di transizione politica in Libia;
- **il programma UNDP/UNSMIL ("*Immediate Assistance to the Libyan Political Dialogue and the Government of National Accord*"),**

[11] Il precedente decreto-legge n. 174 del 2015 prevedeva invece, per le medesime finalità, uno stanziamento di 1 milione di euro per 3 mesi e limitatamente ad Africa subsahariana, America latina e regione dei Caraibi .

per rafforzarne l'attività di facilitazione dei colloqui tra le diverse fazioni e per dotarlo delle risorse necessarie a fornire assistenza al Governo di accordo nazionale;

- **all'Unione del Mediterraneo**, per i costi annuali relativi alla posizione del Vice Segretario Generale (contributo di carattere direttamente finanziario finalizzato al mantenimento di una posizione nazionale all'interno dell'Organizzazione) e per le spese di funzionamento della struttura del Segretariato;
- **il Tribunale speciale dell'ONU per il Libano.**

Il **comma 3** autorizza la spesa per l'erogazione di un contributo finanziario di 120 milioni per il 2016 per sostenere l'operatività delle Forze di sicurezza afghane, comprese le forze di polizia, nel quadro dell'impegno finanziario della comunità internazionale per l'Afghanistan.

Il contributo dà attuazione all'impegno a sostenere finanziariamente le ANSF, dopo il termine dell'operazione NATO ISAF al fine di consentire alle Autorità afghane di assumere pienamente la responsabilità di garantire la sicurezza del Paese. Impegno che si affianca alle attività di addestramento e assistenza svolte nell'ambito della nuova missione "*Resolute support*" dell'Alleanza. Il rinnovo del contributo costituisce inoltre un indispensabile sostegno alla stabilità del Paese, dopo la presa temporanea di Kunduz da parte talebana, che indotto la NATO a prorogare la fase I di *"Resolute support*" e a rinviare a una successiva valutazione il ripiegamento di una parte delle truppe e la revisione della struttura su base regionale.

Il **comma 4** autorizza la spesa di 11,7 milioni di euro per il 2016 per la partecipazione italiana a iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, a missioni dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), a contributi alla Fondazione del Segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico-ionica, nonché al sostegno allo *European Institute of Peace*, nonché al fondo fiduciario INCE presso la BERS.

L'Iniziativa centro europea (INCE) è partita nel 1989 con la partecipazione iniziale di Austria, Ungheria, Italia e della ex-Jugoslavia, allo scopo di alimentare lo sviluppo politico e socioeconomico della regione, superando ormai anacronistiche linee di divisione all'interno dell'Europa. In riferimento ai paesi partecipanti allora al di fuori dell'Unione europea, l'INCE si è sforzata di accrescerne le capacità di consolidamento istituzionale ed economico, avvicinandole di fatto al quadro giuridico europeo. Nel 1992 il Governo italiano ha costituito il Fondo fiduciario INCE presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), al fine di dare maggiore forza all'attuazione degli scopi fondamentali dell'INCE medesima. Il Fondo fiduciario ha condotto attività principalmente nel campo della cooperazione tecnica, somministrando circa 18 milioni di euro equivalenti per vari progetti. I principali programmi del Fondo fiduciario sono stati il programma di attività di cooperazione, il programma per gli scambi di tecnologie e il programma di cooperazione tecnica. Non a caso il Fondo fiduciario è stato costituito presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, con la quale condivide le

strategie di settore, come anche con altre istituzioni di sviluppo internazionali operanti nella regione, tra le quali la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

La relazione tecnica al provvedimento in esame permette di disaggregare lo stanziamento del comma 4 in rapporto alle diverse finalizzazioni, come segue:

- 2.312.000 euro per iniziative PESC-PSDC
- 75.000 per contributo a missioni/uffici multinazionali in aeree di crisi compreso un contributo pro quota all'Organismo "European Institute of Peace", sia per le attività a livello centrale, sia per le iniziative a livello regionale
- 7.013.000 euro per le operazioni di diplomazia preventiva e di cooperazione dell'OSCE;
- 300.000 per Iniziativa adriatico-ionica
- 2.000.000 euro al Fondo fiduciario INCE presso la BERS.

Il **comma 5** autorizza per il 2016 la spesa di 5,5 milioni di euro per interventi operativi di emergenza e sicurezza destinati alla tutela dei cittadini e degli Italiani all'estero, di cui non oltre 200.000 ad integrazione degli stanziamenti per il funzionamento dell'Unità di crisi del MAECI previsti dall'art. 9 del D.L. n. 90/2005 e dall'art. 1, comma 8 della legge n. 247/2006.

Per quanto riguarda le indennità accessorie del personale dell'Unità di crisi del MAECI, dalla relazione tecnica si apprende che personale in servizio presso la predetta struttura è operativo e reperibile h 24 e in qualsiasi giorno dell'anno, assicurando un servizio in situazioni di emergenza o crisi in condizioni particolarmente gravose ed usuranti. Esso percepisce unicamente un'indennità onnicomprensiva, forfettaria non cumulabile con le altre indennità previste dall'Amministrazione, ex articolo 9 del decreto legge n. 90/2005 che ha previsto uno stanziamento di 200.000 euro annui, aumentato di ulteriori 200.000 euro, ex articolo 1, comma 8, della legge n. 247/2006, per un totale di 400.000 euro annui.
A fronte del crescente numero di crisi internazionali e di una minaccia terroristica sempre più globalizzata, è necessario incrementare il numero di dipendenti assegnati all'Unità di Crisi, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da ultimo determinata con DPCM 25 luglio 2013. Si prevede un aumento fino a 7 unità di personale non dirigenziale, per un esborso medio pro-capite di Euro 1.507,15 (lordo dipendente al netto delle ritenute a carico del datore di lavoro), con un conseguente incremento del capitolo 1121, piano gestionale 6, di euro 200.000 annui a decorrere dal 2016.

Il **comma 6** autorizza la spesa per il 2016 di 22 milioni di euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva ("anche informatica" secondo la modifica recata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge n. 2/2014), delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero. Tale fondo è stato istituito dalla legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350), articolo 3, comma 159. Tale finanziamento, secondo la disposizione in esame, è finalizzato anche alla

sistemazione del personale del MAECI impiegato in aree di crisi in alloggi provvisori, per ragioni di sicurezza.

Il **comma 7** autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2016 per invio in missione o in viaggio di servizio in aree di crisi del personale del MAECI per la partecipazione alle operazioni internazionali di gestione delle crisi, nonché per le spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale dove non operi una rappresentanza diplomatico-consolare. Il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al presente comma sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

La relazione illustrativa afferma che la presente disposizione comprende anche il trattamento relativo alle missioni dell'inviato speciale per la Libia che nella relazione tecnica è quantificato in 68.400 euro.

Articolo 10
(Regime degli interventi)

Il **comma 1** prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 8 e 9, il MAECI e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo applichino la disciplina precedentemente prevista (con validità dal 1° luglio al 31 dicembre 2014) dall'art. 10, comma 1 del citato D.L. n. 109/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 141/2014.
Con specifico riferimento agli interventi previsti all'articolo 8, resta fermo il disposto dell'articolo 32, commi 1 e 2, della legge n. 125 del 2014: i commi 1 e 2 in oggetto prevedono la continuità nella operatività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo fino alla data del 1° gennaio 2016, a decorrere dalla quale gli stanziamenti determinati annualmente per la cooperazione a dono, unitamente alla responsabilità per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, sono trasferiti all'Agenzia, che subentra alla Direzione generale con le modalità previste nel regolamento di attuazione della legge n. 125 del 2014.

Analogamente a quanto previsto in precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, la disciplina richiamata dalla prima parte del comma 1 in commento – come evidenzia la relazione illustrativa – presenta un carattere derogatorio rispetto al quadro normativo vigente in tema di conferimento di incarichi di consulenza, di invio di personale estraneo alla Pubblica Amministrazione in missioni di pace dell'OSCE e dell'Unione europea, di contratti per acquisti e lavori, di limiti di spesa imposti dalla normativa vigente per la manutenzione e l'uso dei veicoli, nonché di acquisto di mobili e arredi.
Più in dettaglio, il comma 1 dell'art. 10 del D.L. 109/2014 ha rinviato a sua volta al comma 1 dell'art. 10 del D.L. n. 2/2014, il quale ha previsto l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 6, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, nonché all'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135.
Il secondo periodo del comma 1 dell'art. 10 del D.L. 109/2014 prevede la non applicabilità degli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014: si tratta in questo caso di disposizioni miranti al controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 14); e al contenimento della spesa per autovetture (articolo 15).
I commi 11, 12, e 13 dell'art. 6 del D.L. n. 227 del 2012 sono relativi a: spese per il personale MAECI che partecipa a missioni di gestioni crisi (comprese missioni PESD), agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestarsi nel corso del periodo (comma 11); spese per la sicurezza delle sedi

diplomatiche e consolari (comma 12); spese per l'invio in missione di personale del MAECI in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan (comma 13).
L'articolo 5, commi 1, 2 e 6, e l'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 sono relativi a: spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo (art. 5, comma 1); spesa per personale a Herat e in Somalia (art. 5, comma 2); spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione (art. 5, comma 6); disposizioni relative al regime degli interventi (art. 7, comma 1).
In ulteriore specificazione, va segnalato che il richiamato articolo 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e i limiti temporali di cui ai precedenti articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 114/2013) si applica la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge 28 dicembre 1012, n. 227. L'art. 7, comma 1, del D.L. n. 114 del 2013 prevede altresì la non applicazione, alle iniziative di cooperazione disciplinate agli artt. 5 e 6 del medesimo D.L., di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica. Si descrive qui di seguito brevemente il contenuto dei suddetti riferimenti normativi.

Il comma 1, art. 7 del D.L. n. 227/2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, per le finalità e nei limiti temporali posti dagli articoli 5 e 6 (del medesimo D.L. 227/2012), a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali.

Il comma 2 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale - quale individuato dall'articolo 16 della citata legge n. 49 del 1987 - inviato in breve missione per le attività di cui ai precedenti articoli. L'indennità è calcolata incrementando del 30% la misura intera della diaria prevista dal R.D. n. 941/1926 in riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Si ricorda che l'art. 16 della legge n. 49 del 1987 individua le diverse figure professionali costitutive del personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, che risultano essere: personale del Ministero degli Affari esteri; non più di 7 magistrati ordinari o amministrativi, o avvocati dello Stato; esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato; personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando anche in *deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali;* non più di 30 funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali e con contratto di diritto privato. La disciplina dei contratti degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 16 della legge 49/1987 è regolata dal DM 29 novembre 2011, n. 223.

Il comma 4 rinvia, per le iniziative previste dal Capo II - ovvero le iniziative di cooperazione allo sviluppo, il sostegno ai processi di ricostruzione e la partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione - ove non diversamente disposto, all'applicazione di norme contenute in due distinti provvedimenti: il Codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 57, commi 6 e 7), ed il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165 (art. 3, commi 1 e 5 e art. 4, comma 2) - recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena, e convertito con modificazioni dalla legge n. 219/2013. L'art. 57 del D.lgs. n. 163/2006 riguarda negli appalti pubblici la procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: il comma 6, in particolare, prevede che, ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, che vengono nel contempo invitati a presentare le offerte.
La scelta della stazione appaltante avviene nei confronti di chi ha presentato le più vantaggiose condizioni, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione. Il comma 7 dell'art. 57, poi, vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Più complesso appare il rinvio al D.L. n. 165/2003, poiché tale provvedimento, nelle parti richiamate, rinvia a sua volta ad altri atti normativi. Comunque, il comma 1 dell'art. 3 del D.L. 165/2003 riguarda il regime degli interventi, per il quale si rinvia tra l'altro alle norme contenute nella già richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49 e al D.L. 10 luglio 1996, n. 347, - convertito con modificazioni dalla legge 426/1996 -, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 3 del D.L. n. 165/2003 dispone, inoltre, che si applichino le disposizioni contenute nella legge 6 febbraio 1992, n. 180, anche relativamente all'invio di personale, all'affidamento degli incarichi e alla stipula dei contratti, nonché all'utilizzo delle necessarie dotazioni strumentali, previsti dal successivo articolo 4 del D.L. 165/2003.
Al riguardo si rammenta che la richiamata legge 6 febbraio 1992, n. 180 autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri. Tali organizzazioni ed enti di rilievo internazionale sono indicati in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro degli affari esteri previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, aggiornato annualmente. In circostanze particolari, tuttavia, il Ministro può autorizzare contributi ad organizzazioni ed enti non compresi nel detto elenco.
La legge prevede inoltre che il Ministro degli affari esteri invii annualmente al Parlamento una relazione sulle iniziative effettuate in attuazione della legge medesima e alla loro conclusione presenti un rendiconto. E' inoltre stabilito che le somme per le attività di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale indicate, non impegnate in ciascun anno. possano esserlo nell'anno successivo. Il comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 165/2003 estende la deroga, prevista dall'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 – recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica -, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto-legge medesimo, precisando che, qualora questi ultimi fossero soggetti privati, è necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.
L'articolo 5, comma 1-*bis*, del citato D.L. n. 79/1997 prevede una deroga al divieto (stabilito al comma 1 del medesimo articolo 5) posto alle amministrazioni pubbliche ed agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Il comma 1-*bis*, infatti, prevede che tale divieto non si applichi ai finanziamenti erogati dal Ministero degli Affari esteri per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel

settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.
Il comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 165/2003 autorizza il Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del richiamato D.lgs. n. 165 - si ricorda che l'art. 30 riguarda il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e si segnala che il comma 1, rispetto al riferimento operato nel 2003 dal D.L. n. 165, ha subito poi diverse modifiche, da ultimo con la sostituzione ad opera dell'art. 4, comma 1 del D.L. 90/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari).

Il comma 5 esclude tutte le spese connesse all'applicazione degli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012 dal regime restrittivo di cui all'art. 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dalle disposizioni dell'art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010, prevedendo al contempo che agli effetti derivanti da tale disapplicazione si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui ai medesimi articoli 5 e 6. Si ricorda che l'art. 60, comma 1 del D.L. n. 112/2008 ha previsto per il triennio 2009-2011 riduzioni delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente per ciascun Ministero, secondo gli importi in elenco 1 allegato allo stesso D.L. 112/2008. L'art. 60, comma 15 ha stabilito che per agevolare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica le amministrazioni dello Stato, salvo i comparti della sicurezza e del soccorso, non possano assumere mensilmente impegni superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base.
A tale norma non sono però soggette le spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché quelle per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, per accordi internazionali, per obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, per annualità relative ai limiti di impegno e per rate di ammortamento mutui.
L' art. 6, comma 14, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.

Il comma 6 consente di conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla Pubblica amministrazione, per le finalità di cui agli articoli 5 e 6 del decreto-legge 227/2012. Lo stesso comma 6 stabilisce che gli incarichi siano affidati, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, a persone di nazionalità locale, ovvero, qualora il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalità richieste, a persone di nazionalità italiana o di altri Paesi.

Le disposizioni cui si intende derogare sono contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato, all'articolo 6, comma 7, che limita, a partire dal 2011, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009, e all'articolo 9, comma 28; nell'articolo 1, comma 56,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) che prevede la riduzione del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto a quelli alla data del 30 settembre 2005; nell'articolo 61, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che stabiliscono che, a far data dal 1° gennaio 2009, la quota di spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, passi dal 40 al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004; nell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis* del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinano, a determinate condizioni e con procedure trasparenti, il conferimento di particolari incarichi ad esperti in possesso di comprovate qualifiche, con contratti individuali di lavoro autonomo, nei casi ove le amministrazioni pubbliche non siano in grado di far fronte con il personale di servizio alle esigenze che si presentino; nell'articolo 36, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 10, infine, sottrae i pagamenti di importo non superiore ai diecimila euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 227/2012, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il **comma 2** dell'articolo 10 in esame contiene una norma di salvaguardia oltre la scadenza (31 dicembre 2015) del precedente D.L. (n.174 del 2015) di proroga delle missioni internazionali, convalidando gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1° gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. La convalida di cui sopra avviene tuttavia nei limiti delle risorse stanziate per gli articoli 8 e 9 del decreto-legge in esame.

Il **comma 3** novella l'articolo 18 sulla disciplina di bilancio dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo della nuova legge sulla cooperazione internazionale (legge n. 125/2014), inserendo - in un comma aggiuntivo 3-*bis* - una disposizione atta distinguere tra i flussi finanziari dell'Agenzia, mediante l'istituzione di due conti di tesoreria: uno dedicato agli interventi di cooperazione allo sviluppo e un altro per le spese di funzionamento e di personale; all'Agenzia si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 720/1984 (*tesoreria unica per enti e organismi pubblici).*
La relazione tecnica afferma che tale modifica si rende necessaria al fine di garantire un'efficiente e trasparente gestione e monitoraggio dei flussi finanziari destinati alle misure di cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi comprese le risorse aggiuntive stanziate con il presente provvedimento.

Articolo 11
(Copertura finanziaria)

L'**articolo 11, comma 1,** modificato nel corso del provvediemnto al Senato, reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del decreto-legge in commento, ovvero dagli articoli 1, 2, 3, 4 escluso comma 11, 8 e 9, pari complessivamente a **euro 1.290.793.929 per l'anno 2016**.
Tale importo è reperito mediante le seguenti coperture:

- quanto ad euro 1.062.005.688, mediante riduzione del Fondo per le missioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge finanziaria 2007;
- quanto a euro 15 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MEF, parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAECI;
- quanto a euro 17, 338 milioni mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto nello stato di previsione del MEF, parzialmente utilizzando l'accantonamento del MAECI;
- quanto a euro 46, 3 milioni mediante utilizzo dei rimborsi ONU;
- quanto a euro 30 milioni mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili, istituito presso il MEF dalla legge di stabilità per il 2015;
- quanto a euro 112 milioni mediante riduzione del Fondo per interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in connessione all'emergenza terroristica istituito presso il Ministero della Difesa dalla legge di stabilità per il 2016;
- quanto a euro 623.014, mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016, di cui all'articolo 2, comma 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- quanto a euro 7.473.204, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 23, del decreto legislativo 30 marzo 201, n. 165.

In ordine a quanto precede si precisa:

lettera a): si ricorda che l'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) ha istituito il Fondo per le missioni internazionali di pace all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capitolo 3004).
Il comma 5 dell'articolo 55 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto l'integrazione del medesimo Fondo rispettivamente nella misura di 320 milioni di euro per il 2010; di 4,3

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2014; di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 106,9 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2020.
Successivamente, il comma 27 dell'art. 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220) ha disposto per il 2011 un incremento di 750 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2011.
L'anno successivo il comma 18 dell'art. 33 della legge di stabilità 2012-2014 (legge 12 novembre 2011, n. 183) ha disposto per il 2012 un incremento di 700 milioni di euro dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace, finalizzato al proseguimento della partecipazione italiana a missioni internazionali fino al 30 giugno 2012. Tuttavia, il comma 1 dell'art. 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, mediante novella del citato art. 33, comma 18, della legge di stabilità per il triennio 2012-2014, opera un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2012, degli stanziamenti per le missioni internazionali di pace cui l'Italia partecipa, apprestando nel contempo le necessarie risorse, nella misura di 700 milioni di euro aggiuntivi a favore del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace. La norma in commento sostituisce infatti, nelle previsioni del citato comma 18 la data del 30 giugno 2012 con quella del 31 dicembre 2012, e la somma di 700 milioni con l'importo di 1.400 milioni di euro.
L'art. 23, comma 6 del D.L. 95/2012 (cd. *Spending review*) ha disposto ai fini della proroga per l'anno 2013 della partecipazione italiana a missioni internazionali, l'incremento della dotazione del fondo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2013 – nel contempo l'art. 7, comma 19 ne aveva disposto la riduzione di 8,9 milioni per il 2012. Successivamente, il comma 252 della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) ha disposto un incremento delle dotazioni del Fondo pari a 614 milioni per il 2014. Con la legge di stabilità 2015 – legge 23 dicembre 2014, n. 190 -, art. 1, comma 178, il Fondo – che nelle previsioni di bilancio 2015 (cap. 3004/Economia e finanze) era dotato di circa 50 milioni di euro - è stato incrementato di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Le previsioni assestate 2015 hanno ridotto la dotazione del cap. 3004 a 464,3 milioni. Da ultimo, il disegno di legge di bilancio 2016 prevede per il cap. 3004 937,7 milioni di euro.

Lettera d): il sistema dei rimborsi delle Nazioni Unite per i Paesi partecipanti ai contingenti militari e di polizia dell'ONU si basa dal 1996 sul sistema del *Contingent Owned Equipment*(COE), il quale risulta sua volta accentrato sul Memorandum d'intesa, accordo formale e vincolante, negoziato tra l'ONU e il Paese che fornisce il contributo, che stabilisce le responsabilità e i requisiti del personale, dei mezzi e dei servizi di supporto da fornire alla missione. Il *Memorandum* d'intesa viene sottoscritto dai rappresentanti del *Department of Field Support* dell'ONU e della missione permanente presso le Nazioni Unite del paese contribuente. I coefficienti di rimborso vengono rivisti ogni tre anni da un gruppo di lavoro COE presso l'Assemblea Generale dell'ONU. Dopo il dispiegamento del contingente, hanno luogo ispezioni di verifica da parte del personale COE in teatro e la relazione, inviata ai quartieri generali, viene confrontata con il *Memorandum* d'intesa. Solo previa verifica, si procede al calcolo del rimborso che viene erogato nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.

Infine, in base al **comma 2**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.